Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 25 luglio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1974, n. **925**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Assistenza pubblica », in Salsomaggiore.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Assistenza pubblica », in Salsomaggiore (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1975.

Istituzione e concessione alla S.p.a. Aero trasporti italiani - A.T.I. di servizi di trasporto aereo di linea interni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 dello statuto della regione siciliana;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale della Sardegna;

Visto l'art. 39 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1971 con il quale sono stati istituiti e concessi alla S.p.a. Aero trasporti italiani - A.T.I., servizi di trasporto aereo di linea interni ed altresì è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 1957 di repertorio, stipulata in data 26 aprile 1971 tra il Ministero dei trasporti e la predetta società per la concessione in esercizio dei servizi stessi;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco che, allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, integra l'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1971 di cui in epigrafe.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente articolo viene concesso alla S.p.a Aero trasporti italiani - A.T.I. con capitale di L. 4.000.000.000 e con sede in Napoli presso l'aeroporto di Capodichino ed è regolato dalla convenzione n. 1957 di repertorio del 26 aprile 1971, stipulata tra il Ministero dei trasporti e la predetta società, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1971 citato nelle premesse.

Art. 3.

Fermo restando quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1971 citato nelle premessé, la concessione di servizi di cui al precedente art. 1 avrà inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e termine sotto la stessa data di scadenza della concessione dei servizi di trasporto aereo di linea istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1971, sopra richiamato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1975

LEONE

MARTINELLI — VISENTINI — COLOMBO — FORLANI — ORLANDO — DE MITA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1975
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 315

ELENCO DELLE ROTTE DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

n. 9 Milano-Trieste e vv.;
n. 10 Torino-Pisa-Napoli e vv.;
n. 11 Napoli-Bologna e vv.;
n. 12 Alghero-Bologna e vv.;
n. 13 Brindisi-Genova e vv.;
n. 14 Roma-Trapani e vv.;
n. 15 Roma-Verona e vv.;
n. 16 Pisa-Palermo e vv.;
n. 17 Taranto-Brindisi e vv.

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(6289)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1975.

Istituzione e concessione alla S.p.a. Aerolinee Itavia di servizi di trasporto aereo di linea interni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1719, con il quale sono stati istituiti e concessi alla S.p.a. Aerolinee Itavia servizi di trasporto aereo di linea ed altresì è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965 tra il Ministero dei trasporti e la predetta società per la concessione in esercizio dei servizi stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto n. 1060 di repertorio in data 18 aprile 1968 aggiuntivo alla convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco annesso al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Fermo restando quanto previsto nei decreti del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 ed 8 maggio 1968 citati nelle premesse, l'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1 viene concesso alla società per azioni Aerolinee Itavia, con sede in Roma e con capitale di L. 1.800.000.000 ed è regolato dalla convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965, stipulata tra il Ministero dei trasporti e la predetta società, approvata e resa esecutiva con il ripetuto decreto presidenziale 30 dicembre 1965, n. 1719, e dell'atto aggiuntivo 1060 di repertorio del 18 aprile 1968, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968 già citato nella premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1975

LEONE

MARTINELLI — VISENTINI — COLOMBO — FORLANI — ORLANDO — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1975
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 316

ELENCO DELLE ROTTE DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

ROTTE INTERNE

n. 30 Pescara-Milano e vv.;
n. 31 Ancona-Milano e vv.;
n. 32 Bologna-Cagliari e vv.;
n. 33 Bergamo-Napoli e vv.;
n. 34 Napoli-Crotone e vv.

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(6290)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale delle aziende della provincia di Padova ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende della provincia di Padova è determinato come segue:

a) *Per le categorie*: *industriale, commerciale, artigiana, agricola e dei pubblici esercizi*:

Vitto:
L. 12.090 mensili per due pasti al giorno;
L. 6.110 mensili per un pasto al giorno;

Alloggio:
L. 3.120 mensili per alloggio con o senza fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento.

b) *Per la categoria alberghiera*:

Vitto:
L. 13.000 mensili per due pasti al giorno;
L. 6.500 mensili per un pasto al giorno;

Alloggio:
L. 3.120 mensili per alloggio con o senza fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6145)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Nuoro ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in

natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Nuoro è determinato come segue:

un piatto . . . . L. 40
due piatti . . . . » 80

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6147)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Latina ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Latina è determinato come segue:

L. 65 per il primo piatto;
L. 115 per due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6133)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Verona ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Verona è determinato come segue:

L. 90 per il primo piatto;
L. 130 per il secondo piatto;
L. 220 per i due piatti insieme.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6146)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Alessandria ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Alessandria è determinato come segue:

L. 100 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6144)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Rideterminazione del contingente del personale degli enti mutualistici e degli altri enti pubblici da comandare presso la regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanzamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la richiesta avanzata dalla regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, già determinato in complessive diciannove unità, è elevato a complessive quarantasette unità, così ripartite:

dodici elementi direttivi, di cui almeno tre appartenenti al ruolo sanitario e cinque al ruolo amministrativo;

sedici elementi di concetto, di cui almeno cinque appartenenti al ruolo amministrativo;

diciotto elementi esecutivi, di cui almeno nove appartenenti al ruolo amministrativo e cinque a quello degli infermieri;

un elemento amministrativo ausiliario.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Friuli-Venezia Giulia l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(6044)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1975.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 15769 di prot., del 18 luglio 1975, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e commercio, per il periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 266,43 con un aumento, quindi del 166,43 per cento;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1976, applicando, sulla base mensile fissata in L. 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescienza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 166% ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1976, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile di L. 66.400 per il personale statale in attività di servizio e di L. 53.120 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 89

(6292)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1975.

Modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Considerato che occorre determinare le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi da effettuare con i fondi della riscossione, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della formazione delle giacenze occorrenti per l'effettuazione dei rimborsi delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i titolari del servizio autonomo di cassa istituito presso gli uffici imposta sul valore aggiunto sono autorizzati a versare, con l'osservanza della disposizione di cui al primo comma dell'art. 227 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposta, anziché in conto entrate dello Stato, in una contabilità speciale, intestata al competente ufficio I.V.A., costituita presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato. La contabilità speciale è tenuta a norma delle disposizioni contenute nel predetto regolamento e delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I versamenti di cui al precedente comma sono effettuati, per ciascun anno solare ed a decorrere dall'inizio dell'anno medesimo, fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo del fabbisogno occorrente per soddisfare le richieste di rimborso e, comunque, non oltre il termine del 30 aprile, prorogabile, per giustificati motivi, dal Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro. Nella prima fase di attuazione del presente decreto, i versamenti nella contabilità speciale sono effettuati fino alla formazione di una giacenza per un importo non superiore a quello risultante dalle richieste di rimborso da soddisfare e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 1975.

Art. 2.

I rimborsi di cui all'articolo precedente sono effettuati mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale, firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto.

I titoli di spesa di cui al comma precedente sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio e munito di visto ispettivo che ne attesta la regolarità amministrativo-contabile.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di resa delle contabilità amministrative e del conto giudiziale.

In sede di contabilità amministrativa le somme riscosse a titolo di imposta sul valore aggiunto devono essere riportate nella colonna 4 del mod. 42-*quater* e delle somme versate nella contabilità speciale di cui all'art. 1 del presente decreto è data giustificazione nel conto di cassa.

I titoli tratti sulla contabilità speciale e regolarmente estinti costituiscono, per il relativo importo, discarico amministrativo e devono essere mensilmente annotati nella colonna 8 del mod. 42-*quater*. Conseguentemente e corrispondentemente si provvede a ridurre l'ammontare delle riscossioni e quello del debito di cassa.

Art. 4.

La contabilità speciale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed i titoli di pagamento inestinti entro la stessa data devono essere restituiti dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'ufficio I.V.A. allegati all'ultimo modello 98-aT, per l'annullamento. L'annullamento è effettuato con timbro ad olio avente la dicitura « annullato » e attestato dal cassiere, dal capo dell'ufficio e da un ispettore delle tasse. La differenza, risultante in contabilità speciale, fra le somme versate e quelle effettivamente pagate, pari al debito di cassa al 31 dicembre, deve essere versata all'erario entro il 31 gennaio successivo. Tale versamento costituisce saldo della contabilità speciale e deve essere effettuato con imputazione al cap. 1203, capo VIII Tasse, dell'esercizio finanziario 1975 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Roma, addì 23 luglio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pescara

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi allo albo pretorio del comune di Cepagatti della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pescara con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 22 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 in data 12 febbraio 1975.

(5934)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2817/M)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Oristano viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2818/M)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1975, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 397.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2819/M)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 128.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo lugotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2820/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2821/M)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2822/M)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2823/M)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2824/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2825/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 293, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 20 luglio 1970 dalla prof.ssa Virdò Genovese Concettina, avverso la decisione emessa in data 14 gennaio 1970, dalla commissione ricorsi operante nella provincia di Catanzaro nonchè avverso la nomina per l'insegnamento di applicazioni tecniche femminili presso la scuola media di Nicastro e la sezione staccata di Sant'Eufemia Lamezia conferita dal provveditore agli studi di Catanzaro, con atto n. 41720 del 28 gennaio 1970, dalla prof.ssa Mangani Gina Maria.

(6206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 22 luglio 1975 presso le sottoindicate bórse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	653,65	653,65	653,60	653,65	653,85	653,60	653,60	653,65	653,65	653,65
Dollaro canadese .	634 —	634 —	634 —	634 —	634,30	633,90	634 —	634 —	634 —	634 —
Franco svizzero	247,49	247,49	247,70	247,49	247,62	247,50	247,55	247,49	247,49	247,48
Corona danese . . .	113,48	113,48	113,57	113,48	113,39	113,45	113,50	113,48	113,48	113,48
Corona norvegese . . .	124,30	124,30	124,40	124,30	124,03	124,30	124,40	124,30	124,30	124,30
Corona svedese . .	156,49	156,49	156,60	156,49	156,35	156,50	156,55	156,49	156,49	156,47
Fiorino olandese	253,55	253,55	253,73	253,55	253,53	253,55	253,44	253,55	253,55	253,55
Franco belga . .	17,585	17,585	17,5950	17,585	17,59	17,60	17,585	17,585	17,585	17,5[illegible]
Franco francese . .	152,70	152,70	153 —	152,70	152,70	152,65	153 —	152,70	152,70	152,70
Lira sterlina . . .	1429,90	1429,90	1428,50	1429,90	1429,18	1429,80	1430 —	1429,90	1429,90	1429,90
Marco germanico . . .	261,49	261,49	261,75	261,49	261,60	261,40	261,61	261,49	261,49	261,49
Scellino austriaco .	37,09	37,09	37,10	37,09	30,70	37,05	37,10	37,09	37,09	37,08
Escudo portoghese . .	25,47	25,47	25,50	25,47	25,39	25,45	25,48	25,47	25,47	20,47
Peseta spagnola . . .	11,36	11,36	11,33	11,36	11,33	11,37	11,35	11,36	11,36	11,36
Yen giapponese . . .	2,2075	2,2075	2,23	2,2075	2,207	2,20	2,2077	2,2075	2,2075	2,20

Media dei titoli del 22 luglio 1975

Rendita 5 % 1935	95,525
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione) .	88,200
» 5 % (Ricostruzione) . . .	97,525
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	91,875
» 5 % (Città di Trieste) . .	91,250
» 5 % (Beni esteri) .	90,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,975
» 5,50 % » » 1968-83	81,125
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85 .	82,475
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	80,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976 . .	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	88,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,700
» poliennali 7 % 1978	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1975

Dollaro USA	653,625
Dollaro canadese	634 —
Franco svizzero . . .	247,520
Corona danese . . .	113,490
Corona norvegese . .	124,350
Corona svedese . .	156,520
Fiorino olandese	253,495
Franco belga	17,585
Franco francese	152,850
Lira sterlina	1429,950
Marco germanico	261,550
Scellino austriaco	37,095
Escudo portoghese	25,475
Peseta spagnola	11,355
Yen giapponese	2,207

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi supplementari (supplementi prelievo) applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 2 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE (settore carni suine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2944/74 e n. 358/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1975 al 16-2-1975	dal 17-2-1975 al 2-3-1975
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	12.495 (a)	12.495 (a)
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	12.495 (b)	12.495 (b)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1975 al 16-2-1975	dal 17-2-1975 al 2-3-1975
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.495 (c)	12.495 (c)
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	24.990 (d)	24.990 (d)
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	12.495 (e)	12.495 (e)
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	12.495 (e)	12.495 (e)
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.495 (f)	12.495 (f)
		6. altre:		
	02.01-490	aa. disossate e congelate	12.495	12.495 (g)
	02.01-520 02.01-530	bb. non nominate	12.495	12.495 (g)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	20.825	20.825
	02.05-105	II. secco o affumicato	20.825	20.825
	02.05-300	B. grasso di maiale	8.330	8,330
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	02 06 110	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.495	12.495
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06 180	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	4.165	4.165
	02.06-310	3. prosciutti, anche in parti, non disossati	16.660	16.660
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate	12.495	12.495
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate	12.495	12.495
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti	8.330	8.330
	02.06 390	7. altre	8.330	8.330
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 30% o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	16.02-310 16.02-330	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	41.650	41.650
	16.02-370	bb. spalle, anche in parti	41.650	41.650
	16.02-390	cc. altre	20.825	20.825

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Romania. Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 16.660 per 100 kg.

(b) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria, Bulgaria, Polonia e Romania. Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 16.660 per 100 kg.

(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria, Bulgaria, Polonia, Romania e Ungheria. Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 20.825 per 100 kg.

(d) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria e Ungheria Per i prodotti originari della Finlandia l'importo supplementare è di L. 37.485 per 100 kg.

(e) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria e Ungheria

(f) Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 33.320 per 100 kg.

(g) Per i prodotti originari della Romania l'importo supplementare è di L. 16.660 per 100 kg.

(5903)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centotrentacinque allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore e di cinquanta allievi ufficiali dei Corpi tecnici, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1975, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centotrentacinque allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore e di cinquanta allievi ufficiali dei Corpi tecnici, anno accademico 1975-76, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 243, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 in data 10 giugno 1975;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'Amministrazione prorogare il termine della presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centotrentacinque allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore e di cinquanta allievi ufficiali dei Corpi tecnici, anno accademico 1975-76, di cui al decreto interministeriale 5 aprile 1975, indicato in preambolo, è prorogato al 30 luglio 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro per la difesa
FORLANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1975
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 5

(6351)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a un posto di comandato presso il centro di studi di filologia italiana presso l'Accademia della Crusca, in Firenze.

IL PRESIDENTE
DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un centro di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e la edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura dalle origini al secolo XIX;

Veduto l'art. 3 del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il centro, per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione;

Veduti gli articoli 5 e 6 del regolamento del centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 28 giugno 1952;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente i decreti delegati per la scuola;

Apre il concorso a un posto di comandato presso il centro di studi di filologia italiana.

Il concorso è per titoli Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione i quali abbiano spiccate attitudini agli studi di filologia italiana, a condizione che, al momento della pubblicazione del presente bando di concorso, non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire, entro trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando, all'Accademia della Crusca - Via di Castello, 46 - Firenze, per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di laurea;
2) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica didattica del candidato;
3) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga utile presentare.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno comandati presso l'istituto per un triennio e potranno essere confermati per un periodo successivo di non oltre due anni; il servizio ivi prestato avrà valore a tutti gli effetti come servizio di Istituto.

Firenze, addì 9 giugno 1975

Il presidente: NENCIONI

(6072)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a centotrenta posti di capo gestione in prova

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 647, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 189, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a centotrenta posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è nominata la seguente commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse:

Presidente:

Cosso dott Francesco, dirigente superiore.

Membri:

Roscetti dott. Giuliano, dirigente superiore;
Di Bella dott. Francesco, primo dirigente;
Di Pasquale Farina dott. Antonio, primo dirigente;
Burrascano avv. Michele, dirigente generale a r.;
Fiori prof.ssa Paola, insegnante di lettere;
Magno prof. Carlo, insegnante di matematica.

Segretario:

Belli Aldo, segretario superiore.

A coloro i quali spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa, per l'importo totale presunta di lire 1.200.000 graverà sul cap. 216 per l'esercizio finanziario 1975.

Roma, addì 23 giugno 1975

p. *Il direttore generale*: SEMENZA

(6075)

ENTE OSPEDALIERO « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario. Il concorso verrà espletato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Per qualsiasi informazione, gli aspiranti potranno rivolgersi all'ufficio personale dell'ente.

(6229)

ENTE OSPEDALIERO « SAN GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Concorso ad un posto di primario chirurgo

In esecuzione della delibera 2 dicembre 1974, n. 152, si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario chirurgo con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

idoneità a primario per la materia e la qualifica relativa al posto messo a concorso;

età non superiore a 50 anni fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari.

I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente ospedaliero « S. Giovanni di Dio » di S. Agata dei Goti (Benevento) entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima. Gli esami di concorso consteranno delle prove prescritte dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dagli accordi nazionali FIARO-OO.SS. mediche recepite dall'amministrazione.

Eventuali chiarimenti o il testo integrale del bando possono essere richiesti alla direzione amministrativa di questo ente sito in S. Agata dei Goti (Benevento), via Caudina.

(6279)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Si comunica che, in esecuzione di deliberazione 8 aprile 1975, n. 136, approvata dal comitato regionale di controllo in seduta del 28 aprile 1975, atti n. 24936, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario della divisione di medicina generale, bandito con deliberazione 5 aprile 1974, n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193, foglio inserzioni, del 24 luglio 1974 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 25 del 19 giugno 1974, sono riaperti fino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla segreteria generale dell'ente, via Stelvio, Sondrio, telefono 0342/23470.

(6228)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

In esecuzione della delibera 25 marzo 1975, n. 203, di questo ente, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale bandito in data 20 aprile 1973.

Tali domande, osservate le prescrizioni dell'avviso di concorso, dovranno pervenire agli uffici di segreteria dell'ente, in Ceglie Messapico (Brindisi), entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6223)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

In esecuzione della delibera 25 marzo 1975, n. 202, di questo ente, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia bandito in data 19 luglio 1974.

Tali domande, osservate le prescrizioni dell'avviso di concorso, dovranno pervenire agli uffici di segreteria dell'ente, in Ceglie Messapico (Brindisi), entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6224)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale.

In esecuzione della delibera 25 marzo 1975, n. 201, di questo ente, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale bandito in data 24 aprile 1973.

Tali domande, osservate le prescrizioni dell'avviso di concorso, dovranno pervenire agli uffici di segreteria dell'ente, in Ceglie Messapico (Brindisi), entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6225)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

In esecuzione della delibera 25 marzo 1975, n. 200, di questo ente, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione bandito in data 12 aprile 1973.

Tali domande, osservate le prescrizioni dell'avviso di concorso, dovranno pervenire agli uffici di segreteria dell'ente, in Ceglie Messapico (Brindisi), entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6226)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analasi chimico-cliniche e microbiologiche.

In esecuzione della delibera 25 marzo 1975, n. 199 di questo ente, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche bandito in data 12 aprile 1973.

Tali domande, osservate le prescrizioni dell'avviso di concorso, dovranno pervenire agli uffici di segreteria dell'ente, in Ceglie Messapico (Brindisi), entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6227)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. **30.**

Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 15 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Assistenza ospedaliera gestita dalla Regione

La regione Emilia-Romagna assicura l'assistenza ospedaliera ai cittadini italiani e agli stranieri avvalendosi degli enti ospedalieri della regione. A tal fine, attraverso il metodo della programmazione, organizza una rete ospedaliera pubblica idonea a soddisfare le esigenze di assistenza ospedaliera e individua una corretta dimensione degli ospedali, sulla base degli effettivi fabbisogni di prestazioni ospedaliere, distinti fra le varie specialità.

La regione Emilia-Romagna, inoltre, al fine di assicurare l'assistenza ospedaliera, si convenziona con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze assistenziali, può altresì convenzionarsi con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo le disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge.

La regione Emilia-Romagna assicura, altresì, l'assistenza ospedaliera all'estero nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 2.
Soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera e forme di prestazione dell'assistenza stessa

Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, la regione Emilia-Romagna eroga prestazioni uniformi di assistenza ospedaliera, senza limiti di durata:

a) a coloro che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si avvalgono di forme di assicurazione contro le malattie gestite da enti, casse mutue e organismi tenuti ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) a coloro che siano iscritti o richiedano la iscrizione nei ruoli di cui all'art. 13 del suddetto decreto-legge;

c) ai non abbienti riconosciuti tali dai comuni;

d) a coloro che abbiano diritto all'assistenza ospedaliera nel territorio della Repubblica, in base a regolamenti della Comunità europea o a convenzioni o accordi internazionali;

e) a coloro che a qualsiasi altro titolo abbiano comunque diritto all'assistenza ospedaliera gratuita, a norma del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Le prestazioni di assistenza ospedaliera sono erogate in forma diretta o in forma indiretta.

L'assistenza ospedaliera in forma diretta è assicurata a tutti gli aventi diritto di cui al primo comma, e consiste nelle prestazioni erogate dalla Regione:

a) negli ospedali dipendenti da enti ospedalieri aventi sede in Emilia-Romagna, ancorchè gli ospedali stessi siano situati fuori del territorio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) nei presidi ubicati in Emilia-Romagna e dipendenti dagli istituti, dagli enti e dalle case di cura di cui all'art. 18, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con i quali la Regione abbia stipulato convenzioni, ai sensi dello stesso art. 18.

L'assistenza ospedaliera in forma indiretta consiste nelle prestazioni agli aventi diritto indicati nel precedente primo comma che risiedano in Emilia-Romagna, erogate presso istituti, enti e case di cura private, con i quali la Regione non abbia stipulato convenzioni per le prestazioni stesse e dà diritto al rimborso delle spese sostenute nei modi e nella misura di cui al successivo art. 4.

Art. 3.
Assistenza ospedaliera in forma diretta

Le prestazioni di assistenza ospedaliera in forma diretta sono erogate in sale comuni degli ospedali o nelle forme, corrispondenti al detto trattamento ospedaliero, convenzionate con gli istituti e le case di cura private.

Coloro che richiedono il ricovero o il passaggio in sale speciali sono tenuti a pagare personalmente:

a) gli oneri differenziali conseguenti a forme supplementari di conforto ambientale, offerte dagli enti ospedalieri;

b) i compensi per prestazioni libero-professionali eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni e degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Gli oneri conseguenti al trattamento differenziale e quelli relativi a prestazioni libero-professionali, in quanto esplicitamente richieste, sono deliberati dall'ente ospedaliero, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè dalle vigenti norme sull'amministrazione e sulla contabilità degli enti ospedalieri, ed i relativi proventi sono iscritti in bilancio, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, lettera *a)*, della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4. Di tale deliberazione deve essere data notizia all'interessato all'atto del ricovero.

Gli oneri di cui ai punti *a)* e *b)* del secondo comma devono essere addebitati solo nei limiti in cui l'interessato abbia effettivamente usufruito delle relative prestazioni.

Il ricovero o il passaggio in sale speciali non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del cittadino quando tale trattamento differenziato sia reso necessario da obiettive esigenze di ordine terapeutico.

Art. 4.
Assistenza ospedaliera in forma indiretta

Gli aventi diritto che richiedano prestazioni in forma indiretta, a norma dell'art. 2, ultimo comma, pagheranno direttamente in proprio l'intera spesa concernente le prestazioni di ricovero usufruite, salvo il diritto ad ottenere dalla regione Emilia-Romagna il rimborso di una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla stessa per analoghe prestazioni effettuate in forma diretta in case di cura private convenzionate. L'ammontare del rimborso non potrà comunque eccedere i limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

La giunta regionale delibera annualmente l'importo della quota di cui al primo comma.

Art. 5.
Assistenza a lavoratori all'estero

La Regione assicura, secondo le disposizioni vigenti, l'assistenza ospedaliera all'estero agli aventi diritto residenti in Emilia-Romagna che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

La Regione rimborsa alle casse marittime gli oneri da queste sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Emilia-Romagna.

Art. 6.
Assistenza agli aventi diritto che si trovino all'estero

Fuori dei casi previsti dagli articoli 5 e 7, la Regione assicura l'assistenza ospedaliera agli aventi diritto residenti in Emilia-Romagna, i quali si trovino all'estero, secondo le disposizioni dei regolamenti della Comunità europea, ovvero delle convenzioni o degli accordi internazionali vigenti.

La Regione assicura inoltre agli aventi diritto residenti in Emilia-Romagna, i quali si trovino all'estero, il rimborso delle spese sostenute in un Paese col quale non esistano accordi o

convenzioni internazionali, quando abbiano avuto necessità di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternità. Il rimborso è erogato nella misura stabilita dall'art. 4.

Art. 7.

Prestazioni ospedaliere all'estero, in casi eccezionali

La giunta regionale concede a singoli aventi diritto residenti in Emilia-Romagna un parziale rimborso delle spese sostenute per ricoveri in istituti di cura situati fuori del territorio nazionale, effettuati, in casi assolutamente eccezionali, allorquando si tratti di far fronte a particolari esigenze diagnostico-terapeutiche, che non potrebbero essere adeguatamente e tempestivamente soddisfatte presso istituti di ricovero e cura ad alta specializzazione situati nel territorio nazionale.

Le modalità per la concessione e per la determinazione dell'ammontare dei rimborsi sono disciplinate dalle disposizioni del titolo V della presente legge. Gli oneri relativi sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Titolo II

AMMISSIONE AL RICOVERO

Art. 8.

Ricovero presso gli enti ospedalieri

Gli enti ospedalieri hanno l'obbligo di ricoverare esclusivamente coloro che necessitano di cure per le quali occorre contemporaneamente la degenza, l'utilizzazione di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, una assistenza medica e infermieristica continuativa e/o intensiva e, pertanto, non siano sufficienti e idonee cure ambulatoriali o domiciliari.

Il ricovero non è subordinato al diritto all'assistenza, ed è disposto dai servizi medici di accettazione e di pronto soccorso, ai quali compete in modo esclusivo di valutare l'effettiva necessità del ricovero, sulla base degli accertamenti diagnostici esperiti, di quelli eventualmente effettuati in precedenza, nonchè del referto, della diagnosi, e delle altre motivazioni formulate dal medico che l'ha proposto.

Se il ricovero è giudicato necessario, i servizi preposti alla accettazione lo dispongono, indicando la destinazione, e, qualora le cure ospedaliere non siano urgenti, fissano la data anche presumibile dell'ammissione, tenuto conto della disponibilità dei posti-letto.

La mancata accettazione dell'infermo deve essere motivata per iscritto con certificazione da consegnare al malato o a chi per esso. Inoltre, il testo della diagnosi ed i referti su cui si fonda il diniego di ammissione sono inviati al medico curante, oppure al servizio medico che ha proposto il ricovero, anche per il tramite dell'interessato. Le esigenze di intervento sociale eventualmente connesse con il mancato ricovero sono contemporaneamente segnalate al comune di residenza dell'interessato, o al competente consorzio per i servizi sanitari e sociali.

Nella comunicazione di mancata accettazione dell'infermo deve essere contenuta l'avvertenza che, contro il rifiuto del ricovero, è ammesso ricorso all'ufficiale sanitario territorialmente competente entro ventiquattro ore da parte dell'infermo stesso o dei parenti sino al sesto grado o della persona che ne ha effettuato l'accompagnamento all'ospedale.

Art. 9.

Ricovero presso istituti, enti e case di cura private

L'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione presso istituti, enti e case di cura private convenzionati a norma dello art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 386 è regolata dalle rispettive convenzioni.

I ricoveri in regime di assistenza diretta nei presidi ubicati in Emilia-Romagna e dipendenti da istituti e case di cura private convenzionati devono essere preventivamente autorizzati dalla regione Emilia-Romagna. L'autorizzazione è concessa solo per le prestazioni che risultino esplicitamente convenzionate.

Devono altresì essere preventivamente autorizzati dalla Regione i ricoveri in regime di assistenza indiretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 4.

Il ricovero in presidi dipendenti da istituti, enti e case di cura private convenzionati non preventivamente autorizzato, in quanto urgente, è ammesso soltanto quando la convenzione preveda esplicitamente e disciplini il regime delle prestazioni da effettuare in via di urgenza.

E' ammesso altresì il ricovero non preventivamente autorizzato in presidi dipendenti da istituti, enti e case di cura private non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni da effettuarsi in via di urgenza, quando il ricovero stesso avvenga in eccezionali circostanze di tempo e di luogo, tali che non solo necessiti prestare urgenti cure ospedaliere, ma queste, per esigenze diagnostico-terapeutiche di emergenza, non siano assolutamente differibili senza pregiudizio per la salute del paziente.

Il ricovero di cui al comma precedente deve essere comunicato entro ventiquattro ore all'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, il quale, dopo aver accertato che il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione e che ricorrano le condizioni di emergenza di cui al precedente comma, lo convalida. In tal caso, si osservano le disposizioni del precedente art. 4.

Gli istituti, enti e case di cura private, convenzionati o non convenzionati sono obbligati a fornire alla Regione ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni di assistenza ospedaliera erogata presso gli istituti, enti o case di cura private suddetti.

Oltre e in aggiunta a quelli delegati, o comunque previsti negli articoli 41 e 44, spettano in ogni caso alla Regione poteri di ispezione e controllo nei confronti degli istituti, enti e case di cura private, convenzionati e non convenzionati, in ordine alla verifica della corretta applicazione delle norme della presente legge, nonchè del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 10.

Ricovero in regime di assistenza diretta in presidi ubicati fuori del territorio regionale

Il ricovero in regime di assistenza diretta degli aventi diritto residenti in Emilia-Romagna in presidi ubicati fuori dal territorio regionale è disciplinato dalle leggi della Regione competente, salvo il caso di ricovero in ospedali dipendenti da enti ospedalieri dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 11.

Autorizzate al ricovero presso istituti, enti e case di cura private

L'autorizzazione al ricovero presso istituti, enti e case di cura private convenzionati a norma dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è rilasciata quando sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 8, previo accertamento in via amministrativa del diritto all'assistenza.

L'atto di autorizzazione deve indicare l'istituto, ente o casa di cura privata convenzionato prescelto, il termine entro il quale deve avvenire il ricovero, la diagnosi, nonchè, salve le diverse disposizioni contenute nella convenzione, il numero delle giornate di degenza ritenute necessarie.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le autorizzazioni al ricovero presso istituti, enti o case di cura private non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni autorizzate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, ultimo comma, e 4.

Inoltre, le autorizzazioni di cui al comma precedente:

a) sono sempre revocabili, sulla base di motivate valutazioni, in ordine alla idoneità, sotto il profilo sanitario, delle prestazioni che il presidio abbia effettuato, o sia in condizione di effettuare;

b) possono essere prorogate, quando ne sussistano le condizioni, purchè la richiesta di proroga sia trasmessa all'ufficio competente a disporla prima che sia cessato il periodo di ricovero autorizzato.

Non è ammesso il ricovero d'urgenza in regime di assistenza indiretta, salvo quanto disposto dall'art. 9, quinto e sesto comma.

Titolo III

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSISTENZA REGIME DEI NON AVENTI DIRITTO, TERZI CIVILMENTE RESPONSABILI

Art. 12.

Accertamento del diritto all'assistenza in caso di ricovero presso enti ospedalieri

Gli enti ospedalieri hanno l'obbligo di ricoverare gratuitamente coloro che provino, in qualsiasi modo idoneo e univoco, l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 2, primo comma.

In mancanza è sufficiente una dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie assistibili, rilasciata sotto la propria personale responsabilità dall'interessato o da un familiare o da chi sia tenuto a prestare gli alimenti a norma dell'art. 433 del codice civile.

Quando il diritto all'assitenza non abbia potuto essere documentato, ai sensi dei commi precedenti, e il cittadino, o chi per esso, non si sia impegnato a pagare in proprio, fornendo idonee garanzie, l'amministrazione dell'ente ospedaliero, nel termine di giorni 5 dalla data dell'ammissione, invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il comune di residenza ad accertare se sussista il diritto all'assistenza.

Il comune di residenza accerta che il diritto sussiste, mediante l'acquisizione di un documento probante, ai sensi del primo comma.

Quando il cittadino non risulti già iscritto nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, a norma dell'art. 55 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, lo stato di non abbienza assistibile può essere accertato con deliberazione della giunta del comune di residenza anche posteriormente alla data del ricovero, con riferimento alle attuali condizioni economiche del cittadino. In tal caso il cittadino acquista anche il diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita nonchè alla somministrazione gratuita dei medicinali.

Ove non consti che il diritto all'assistenza sussiste, il comune di residenza esperisce le indagini preliminari, anche sulla consistenza dei patrimoni, necessarie per ottenere il pagamento della spesa ospedaliera da parte del cittadino o delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito di cui al secondo comma, il comune di residenza trasmette all'ente ospedaliero copia del documento comprovante il diritto alla assistenza, oppure segnala che non consta la sussistenza del diritto, comunicando all'ente ospedaliero tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini di cui al comma precedente.

Art. 13.

Accertamento del diritto all'assistenza in caso di ricovero presso istituti, enti e case di cura private

Nel caso di ricovero presso istituti, enti e case di cura private, l'accertamento del diritto all'assistenza è effettuato dall'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione regionale di cui agli articoli 9 e 11 della presente legge.

Il positivo accertamento del diritto è condizione per il rilascio dell'autorizzazione. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione preventiva, l'interessato deve esibire un documento comprovante la propria qualità di avente diritto e dichiarare espressamente se intende fruire dell'assistenza in forma indiretta.

Nel caso di ricovero urgente, quando lo stesso sia ammesso, a norma dell'art. 9, quarto comma, le modalità di accertamento del diritto sono disciplinate dalla convenzione.

Art. 14.

Regime dei non aventi diritto in caso di ricovero presso enti ospedalieri

La competenza ad agire per il recupero della spesa nei confronti dei ricoverati che non rientrino in alcuna delle categorie indicate nell'art. 2, primo comma, o degli obbligati di cui all'art. 433 del codice civile, spetta esclusivamente all'ente ospedaliero presso il quale è avvenuto il ricovero.

L'ente ospedaliero si avvale della procedura coattiva prevista dal testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Azione di rivalsa nei casi di responsabilità civile

Quando il ricovero di un avente diritto sia causato da infermità derivante da eventi imputabili a dolo o colpa di terzi e il ricoverato, o chi per lui, abbia dichiarato di volersi avvalere dell'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, i terzi responsabili ovvero l'assicuratore o l'impresa designata dall'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono obbligati a risarcire alla Regione il danno per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera erogata, calcolati, a seconda del regime di assistenza usufruito, nei modi stabiliti dal successivo terzo comma.

Il provento affluisce al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

La spesa di degenza, per i ricoverati in regime di assistenza diretta, è calcolata sulla base delle rette di degenza stabilite per i soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, numero 386, ovvero, per i ricoveri effettuati presso presidi dipendenti da enti, istituti e case di cura private di cui all'art. 18, primo comma, del suddetto decreto-legge, sulla base di quanto stabilito nelle convenzioni; per i ricoverati in regime di assistenza indiretta è calcolata nei modi e nella misura di cui al precedente art. 4.

Per il recupero del proprio credito, la Regione si avvale della procedura coattiva prevista dal testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Quando il ricovero avviene presso un ospedale dipendente da ente ospedaliero, il procedimento di coazione è esercitato dal servizio di gestione delle spedalità dell'ente ospedaliero, di cui all'art. 49, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e del quale la Regione si avvale ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione. Detto servizio invia copia dell'atto di ingiunzione al presidente della giunta regionale e all'ente gestore dell'assicurazione sociale e si attiene altresì a quanto disposto nel successivo nono comma.

Ove il debitore, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, produca ai sensi dell'art. 3, primo comma, del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, ricorso o opposizione, l'ente ospedaliero trasmette la pratica alla Regione, cui spetta in via esclusiva definire la vertenza.

Qualora il debitore paghi all'ente ospedaliero, questo provvede all'introito della somma nell'apposito capitolo di bilancio e ne dà comunicazione alla Regione, la quale la detrae dalla quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera da ripartire ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4.

Quando il ricovero avviene in presidi dipendenti da istituti, enti o case di cura private, di cui all'art. 18, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, siano o no convenzionati, gli istituti, enti o case di cura private suddetti sono tenuti a comunicare tempestivamente al presidente della giunta regionale e all'ente gestore dell'assicurazione sociale ogni elemento di conoscenza e di giudizio e le informazioni in loro possesso ed a comunicare altresì al presidente della giunta regionale l'importo dovuto per la degenza.

Il procedimento di coazione inizia, ai sensi dell'art. 2 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal presidente della giunta regionale di pagare la somma dovuta entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione indica il periodo di ricovero, le circostanze da cui si evince la responsabilità del terzo, nonchè l'importo dovuto per la degenza.

Il presidente della giunta regionale può delegare la funzione di cui al precedente comma all'assessore regionale alla sanità.

Quando sia proposto ricorso od opposizione, ai sensi dello art. 3, primo comma, del citato testo unico 14 aprile 1910, n. 639, la Regione può transigere, in tutto o in parte, la controversia, tenuto conto dei motivi addotti dal ricorrente.

La transazione è deliberata dalla giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, secondo il disposto dell'art. 24, n. 8, dello statuto.

La transazione non può essere effettuata:

a) quando il terzo responsabile abbia interamente risarcito il danno all'avente diritto e all'ente gestore dell'assicurazione sociale;

b) quando la lite con l'avente diritto o con l'ente gestore dell'assicurazione sociale per il risarcimento del danno si sia conclusa in senso a loro favorevole con sentenza passata in giudicato.

La transazione fatta è altresì nulla se la Regione non era a conoscenza delle circostanze di cui al precedente comma, nonchè nel caso in cui l'ordinanza di sospensione dell'ingiunzione in seguito sia riconosciuta falsa, ai sensi dell'art. 395, n. 2, del codice di procedura civile.

Qualora l'infermità sia dovuta a responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, coperte da assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le somme dovute dalla assicurazione o dalla impresa designata a norma dell'art. 20 della legge medesima per spese di degenza debbono essere corrisposte direttamente alla Regione o all'ente ospedaliero.

Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma del citato art. 20, sono tenuti a richiedere al danneggiato, ai sensi del successivo art. 28 della suddetta legge, una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione o non abbia inteso avvalersi di essa. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tale assistenza e abbia inteso valersi di essa, l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'art. 20 potranno procedere alla liquidazione del danno al

danneggiato e all'ente gestore dell'assicurazione sociale, solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito della Regione per le prestazioni erogate o da erogare.

Per la riscossione del credito vantato dalla Regione si osservano le disposizioni di cui al presente articolo, ancorchè l'atto di ingiunzione sia notificato all'assicurazione o all'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo i quarantacinque giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge stessa.

La Regione ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti, se il suo comportamento abbia recato pregiudizio alle ragioni di credito della Regione stessa.

Per l'azione di ripetizione la Regione si avvale ugualmente della procedura coattiva prevista dal citato testo unico 14 aprile 1910, n 639.

Art. 16.

Informazioni e certificazioni ai fini dell'accertamento del diritto e della tutela dei diritti patrimoniali

Il comune di residenza, ai fini dell'accertamento del diritto e dell'espletamento delle indagini preliminari previsti dall'art. 12, l'ente ospedaliero, ai fini di cui all'art. 14, nonchè la Regione o gli enti da questa delegati, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, ed ai fini di cui all'art. 15, possono richiedere informazioni e certificazioni e certificazioni ai comuni, a tutti i pubblici uffici e ai datori di lavoro, i quali sono tenuti a fornire le notizie richieste

Titolo IV

RUOLO REGIONALE

Art. 17.

Soggetti aventi diritto alla iscrizione nel ruolo regionale

Possono chiedere l'iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, i cittadini italiani e gli stranieri che risiedono in Emilia-Romagna e non abbiano diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ad alcun titolo.

Possono altresì chiedere l'iscrizione nel ruolo i cittadini italiani e gli stranieri iscritti nello speciale schedario di un comune della regione Emilia Romagna, previsto dall'art. 28 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, i quali non abbiano diritto ad alcun titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.

Quando il soggetto da assistere sia minore, interdetto o inabilitato, può chiedere l'iscrizione nel ruolo il suo rappresentante legale.

E data altresì facoltà di chiedere l'iscrizione nel ruolo a chi e tenuto a prestare gli alimenti, a norma dell'art. 433 del codice civile.

Art. 18.

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione deve indicare:

a) le generalità del richiedente;

b) le generalità del beneficiario, ed il titolo che legittima il richiedente a presentarla quando l'iscrizione sia richiesta a norma dell'art. 17, terzo e quarto comma;

c) l'eventuale data di cessazione del diritto all'assistenza ospedaliera ad altro titolo, quando sia richiesta l'iscrizione a decorrere dalla data immediatamente successiva, come previsto dall'art. 21, primo e secondo comma;

d) la professione, o la condizione non professionale, del richiedente e del beneficiario;

e) l'espressa dichiarazione di assumersi l'obbligo di corrispondere la quota capitaria annua, nella misura determinata a norma di legge.

Alla domanda devono essere allegati i certificati di residenza del richiedente e del beneficiario, rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda quando la iscrizione sia richiesta da un soggetto di cui all'art. 17, primo comma.

E ammessa la presentazione di una unica domanda per più beneficiari, quando questi appartengano ad un unico nucleo familiare.

L'ufficio competente a ricevere la domanda rilascia ai richiedenti, la cui domanda sia ammessa, una attestazione. Detta attestazione è idonea a comprovare il diritto all'assistenza, a norma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 19.

Ruolo regionale

Il ruolo regionale è compilato e posto in riscossione su base comunale.

Nei ruoli di ciascun comune sono iscritte le partite risultanti a carico di coloro che vi risiedono, e dei residenti allo estero iscritti nello schedario della popolazione temporanea dello stesso comune.

Quando, successivamente alla richiesta di iscrizione, trasferisca la propria residenza in altro comune, l'interessato ha diritto di ottenere, a richiesta, che nei ruoli da compilare successivamente la propria partita sia iscritta in quelli del comune di nuova residenza.

Art. 20.

Albi comunali degli aventi diritto

Sono istituiti gli albi di coloro che, per effetto dell'iscrizione a ruolo della quota capitaria a norma di legge, beneficiano del diritto all'assistenza ospedaliera. Detti albi sono compilati e aggiornati su base comunale.

Negli albi di ciascun comune sono iscritti i cittadini che beneficiano del diritto all'assistenza per effetto dell'iscrizione delle rispettive quote capitarie nel ruolo dello stesso comune.

Gli albi contengono l'indicazione:

a) delle generalità e della residenza del beneficiario;

b) della decorrenza del diritto all'assistenza ospedaliera;

c) degli estremi dei ruoli in cui è iscritta la relativa partita, nonchè degli importi posti in riscossione con ciascun ruolo;

d) delle generalità di coloro che abbiano eventualmente assunto l'obbligo di pagare, per conto del beneficiario, ai sensi dell'art. 17, terzo e quarto comma, e del titolo in virtù del quale hanno provveduto per conto di altri.

Quando l'iscrizione sia richiesta a norma dell'art. 17, terzo e quarto comma, e il comune di residenza del beneficiario sia diverso da quello del richiedente, l'ufficio che riceve la domanda segnala al comune di residenza del beneficiario l'avvenuta iscrizione dello stesso negli albi di cui al presente articolo, la decorrenza del diritto all'assistenza nonchè le proroghe e le cancellazioni che siano successivamente disposte.

Art. 21.

Decorrenza del diritto all'assistenza. Decorrenza e durata dell'obbligo di corrispondere la quota capitaria

L'assistenza ospedaliera è erogata a decorrere dalla data della presentazione della domanda di iscrizione, oppure da quella, posteriore, immediatamente successiva alla data di cessazione del diritto all'assistenza ad altro titolo, salvo quanto dispone il comma seguente.

Entro il termine di un anno dalla data in cui sia cessato il proprio diritto, colui che abbia avuto diritto all'assistenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *a*), può chiedere la iscrizione nel ruolo con effetto retroattivo, per sè e per i familiari che abbiano avuto diritto all'assistenza in virtù del cessato rapporto assicurativo. In tal caso il diritto all'assistenza decorre dalla data immediatamente successiva a quella di cessazione del diritto precedentemente goduto.

Fino al compimento del primo mese, il neonato ha diritto di fruire dell'assistenza ospedaliera, quando risulti iscritto nell'albo regionale il padre, o chi esercita la patria potestà o il tutore.

L'iscrizione a ruolo comporta il pagamento della quota capitaria annua per un periodo minimo di tre anni, salvo quanto dispone l'art. 23.

L'obbligo del pagamento della quota capitaria decorre dalla data dalla quale è riconosciuto il diritto all'assistenza, anche nel caso di iscrizione con effetto retroattivo, ai sensi del secondo comma.

Art. 22.

Determinazione delle somme da iscrivere a ruolo

In applicazione dell'art. 13, primo e quarto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, entro il 15 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 1976, la giunta regionale determina l'importo della quota capitaria annua afferente all'anno in corso. Qualora entro tale data non sia stato possibile determinare l'ammontare della spesa media annua per l'anno precedente, la giunta può provvedere, tenendo conto dell'importo a ruolo per l'anno precedente, maggiorato dell'incremento del costo della vita verificatosi nel corso dello stesso anno, risultante dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.).

L'importo ridotto di cui al quarto comma dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, si applica anche ai familiari a carico dei lavoratori stagionali all'estero.

Art. 23.
Durata dell'iscrizione a ruolo - Cancellazioni Sgravi e rimborsi

L'iscrizione a ruolo e tacitamente mantenuta di triennio in triennio, salvo che non sia presentata la richiesta di cancellazione entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui deve essere posta in riscossione l'ultima partita annuale.

E' ammessa la cancellazione anticipata dai ruoli, a richiesta di chi vi abbia interesse:

a) quando il beneficiario acquisti titolo a fruire di forme di assicurazione contro le malattie gestite da enti, casse mutue e organismi tenuti ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974. n. 386;

b) quando il beneficiario dimostri di versare in condizioni di non abbienza, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, già riconosciute con formale provvedimento del comune;

c) quando il beneficiario abbia trasferito la propria residenza all'estero.

E altresì disposta la cancellazione dai ruoli, anche d'ufficio, in caso di morte del beneficiario.

La richiesta dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione può essere contestuale alla domanda di cancellazione dal ruolo.

Ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, gli effetti della cancellazione decorrono dal mese successivo a quello in cui matura il diritto all'assistenza a diverso titolo, ovvero della morte del beneficiario, quando chi vi abbia interesse richieda la cancellazione nel termine di un anno dal verificarsi dell'evento che lo giustifica. Se la domanda di sgravio o rimborso è presentata tardivamente, gli effetti decorrono dal mese successivo a quello della presentazione.

Il provvedimento che accoglie la domanda dispone anche in ordine al rimborso delle rate già pagate, ed allo sgravio di quelle in riscossione, ma non ancora scadute nè pagate. Gli oneri relativi agli sgravi ed ai rimborsi sono a carico del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 24.
Rapporti con le esattorie

I rapporti fra la Regione e le esattorie sono disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Dette convenzioni devono altresì contenere l'indicazione dei criteri di massima e dei principi cui devono essere ispirati i rapporti fra le esattorie e i comuni delegati alla compilazione dei ruoli.

Le convenzioni di cui al comma precedente sono deliberate dalla giunta regionale, previo parere sui relativi schemi della sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

Titolo V
PRESTAZIONI OSPEDALIERE ALL'ESTERO IN CASI ECCEZIONALI

Art. 25.
Richiesta di ammissione

La richiesta di ammissione al rimborso di cui all'art. 7 è indirizzata al presidente della giunta regionale ed è corredata dagli atti idonei a comprovare il diritto all'assistenza ospedaliera, nonchè dalla documentazione medica che il richiedente ritenga utile, al fine di ottenerne l'accoglimento.

Di norma, la richiesta è presentata e l'ammissione al rimborso è disposta prima dell'effettuazione delle prestazioni, salva la successiva liquidazione, alla quale si provvede sulla base della documentazione giustificativa della spesa.

Art. 26.
Primo esame dell'ammissibilità

La richiesta è sottoposta ad un primo esame, secondo le disposizioni dei commi seguenti.

Il presidente della giunta regionale affida l'esame delle richieste alla direzione sanitaria di un ente ospedaliero della regione, presso il quale siano istituiti divisioni, sezioni o servizi della medesima specialità della prestazione per la quale si richiede il ricovero all'estero o, in mancanza, di materia equivalente o affine o di materia generale che la comprenda.

La direzione sanitaria provvede all'esame della richiesta anche facendo eseguire i necessari accertamenti diagnostici dai servizi dipendenti dall'ente ospedaliero.

Quando, secondo il giudizio della direzione sanitaria cui è stato affidato l'esame della richiesta, le esigenze diagnostico-terapeutiche possono essere adeguatamente e tempestivamente soddisfatte presso luoghi di cura ubicati nel territorio nazionale, il presidente della giunta regionale ne dà comunicazione all'interessato restituendo la documentazione ed indicando gli ospedali, ovvero gli istituti, enti o case di cura private idonei a prestare l'assistenza ospedaliera.

Art. 27.
Collegio medico

Contro la comunicazione del presidente della giunta regionale, di cui all'ultimo comma del precedente art. 26, è ammessa opposizione, che deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza della comunicazione ovvero dalla data di notificazione della comunicazione stessa.

L'ammissibilità della richiesta è in tal caso esaminata da un collegio medico composto da un medico, designato dallo interessato contestualmente al ricorso in opposizione o, comunque, entro il termine indicato dal precedente comma, da un medico designato dalla direzione sanitaria alla quale, ai sensi del secondo comma del precedente art. 26, era stato affidato il primo esame della richiesta e da un primario ospedaliero o docente universitario di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, in servizio presso ospedali cliniche e istituti universitari di ricovero e cura della regione, esperto nella materia relativa alla prestazione richiesta, nominato dal presidente della giunta regionale.

Il collegio medico è presieduto dal membro nominato dal presidente della giunta regionale.

Il collegio medico può eseguire direttamente o fare seguire gli accertamenti diagnostici sul paziente che ritenga necessari od opportuni, avvalendosi anche dei servizi degli enti ospedalieri della regione.

Se il giudizio del collegio medico è negativo, si applicano le disposizioni del precedente art. 26, ultimo comma.

Al presidente della collegio medico e al membro designato dalla direzione sanitaria è corrisposto un gettone di presenza di L. 15.000 per ogni seduta, nonchè il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per i docenti universitari e dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per i sanitari ospedalieri.

Art. 28.
Provvedimento di rimborso

Il provvedimento di rimborso compete alla giunta regionale.

Non può essere disposto il rimborso se non sulla base del giudizio favorevole della direzione sanitaria ospedaliera, ai sensi dell'art. 26, o del collegio medico, ai sensi dell'art. 27.

L'ammontare della somma da rimborsare è determinato nella misura stabilita dall'art. 4.

In aggiunta all'importo di cui al terzo comma precedente, può essere accordata, in relazione alle condizioni economiche della famiglia del richiedente, una integrazione, fino ad un ammontare complessivo pari alla metà della spesa globale per cure, viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate.

L'ammontare del rimborso, tenuto conto anche dell'integrazione di cui al quarto comma, non può comunque superare una cifra massima, che la giunta regionale determina annualmente, in via generale e preventiva.

Art. 29.
Delega all'assessore alla sanità

Il presidente della regione può delegare all'assessore regionale alla sanità le funzioni di propria competenza previste dalle norme del presente titolo.

Art. 30.
Disposizione transitoria

Le disposizioni di cui al presente titolo V si applicano anche alle richieste di rimborso per prestazioni a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera che rientrino nella previsione dell'art. 7, primo comma, pervenute alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Titolo VI
REGIME DELLE CONVENZIONI

Art. 31.
Principi e norme applicabili

La giunta regionale, attenendosi alle direttive del consiglio regionale emanate in base agli ultimi tre commi del punto 4 del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, stipula le convenzioni di cui al precedente art. 1, secondo comma, per l'assistenza ospedaliera da erogare agli aventi diritto, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge e agli schemi di cui all'art. 18, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Non possono essere stipulate convenzioni con le case di cura private prive dei requisiti previsti dalle disposizioni del titolo VII della legge 12 febbraio 1968, n. 132. In particolare, le case di cura:

a) devono avere un direttore sanitario responsabile, ai sensi dell'art. 53 della suddetta legge;

b) devono essere dotate di locali, attrezzature e servizi conformi ai requisiti e alle norme tecniche costruttive di cui all'art. 51 della stessa legge, nonchè secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, e tali da assicurare una adeguata assistenza sanitaria nel quadro delle direttive contenute nei piani o programmi regionali;

c) devono osservare norme sull'ordinamento dei servizi e del personale idonee a garantire un assistenza efficace, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, nonchè il soddisfacente assolvimento degli impegni della convenzione, con riferimento anche ai contratti collettivi di lavoro.

Le convenzioni disciplinano le condizioni e le modalità per l'erogazione di prestazioni supplementari di conforto ambientale.

Le convenzioni devono inoltre prevedere le modalità di comunicazione alla Regione dei dati amministrativi e sanitari concernenti l'accesso alle cure ospedaliere, nonchè quelle per la comunicazione all'ente gestore dell'assistenza alla malattia, nei casi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 32.
Successione della Regione nelle convenzioni vigenti

Fino alla stipulazione di nuove convenzioni, e comunque non oltre il 30 giugno 1975, la regione Emilia-Romagna succede agli enti stipulanti nelle convenzioni di cui all'art. 18, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, relativamente all'esercizio dei poteri e delle funzioni che concernono l'assistenza ospedaliera con onere a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, da erogare nei presidi ubicati in Emilia-Romagna e dipendenti da istituti, enti e case di cura private convenzionati, a coloro che risultano assistibili da parte dei singoli enti stipulanti.

La giunta regionale determina per ciascuna convenzione in atto le modalità di successione della Regione, a partire dal 1° gennaio 1975, previa verifica della conformità a legge della convenzione stessa nel suo complesso, e delle clausole di cui si compone, con particolare riferimento alle branche che risultano classificate come convenzionabili.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a variare le convenzioni in atto di accordo con la parte contraente, quando ciò sia rispondente ad esigenze del servizio sanitario, e per assicurare uguali diritti di accesso a tutti gli aventi diritto.

Titolo VII
DELEGA DI FUNZIONI - RAPPORTI FRA ENTI LOCALI

Art. 33.
Delega delle funzioni relative all'autorizzazione di cui agli articoli 9 e 11, e delle funzioni di vigilanza e controllo sanitario concernenti il ricovero in presidi non dipendenti da enti ospedalieri.

Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni regionali al ricovero o delle convalide, previste dagli articoli 9 e 11, sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i comuni di residenza degli aventi diritto di cui si richiede il ricovero. Gli enti delegatari provvedono alle valutazioni e agli accertamenti di natura amministrativa e sanitaria ai quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.

Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma agli aventi diritto che risiedano in altre regioni e intendano ricoverarsi in regime di assistenza diretta in presidi ubicati in Emilia-Romagna e dipendenti da istituti, enti e case di cura private convenzionati sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i comuni nel cui territorio sono ubicati i presidi presso i quali deve avvenire il ricovero.

Nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dei commi precedenti, è comunque fatto obbligo agli enti delegati di provvedere ad un riscontro sanitario, in relazione a ogni autorizzazione al ricovero presso istituti, enti e case di cura private convenzionati e non convenzionati.

Le funzioni concernenti l'attività di vigilanza e controllo conseguente ai ricoveri presso istituti, enti e case di cura private, da esercitare nel luogo di degenza, ivi comprese la autorizzazione alla proroga del ricovero e la revoca dell'autorizzazione, sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i comuni nel cui territorio sono ubicati i presidi presso i quali è avvenuto il ricovero.

Art. 34.
Delega di funzioni di natura contabile conseguenti al ricovero in presidi non dipendenti da enti ospedalieri

Le funzioni concernenti adempimenti contabili conseguenti al ricovero presso istituti, enti e case di cura private sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i comuni dell'Emilia-Romagna:

a) nel cui territorio sono ubicati i presidi degli istituti, enti e case di cura private, quando trattasi di ricoveri in regime di assistenza diretta;

b) di residenza degli aventi diritto di cui è stato autorizzato il ricovero, quando trattasi di ricoveri in regime di assistenza indiretta, ivi compresi i ricoveri in situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 9, commi quinto e sesto.

Le funzioni delegate a norma del presente articolo riguardano tutti i compiti di verifica e riscontro preliminari alla liquidazione, nonchè l'emanazione del provvedimento di liquidazione della spesa all'istituto, ente o casa di cura convenzionato, o del rimborso all'avente diritto ammesso a fruire dell'assistenza indiretta. Compete agli organi regionali la emissione del mandato di pagamento.

Art. 35.
Utilizzazione di uffici

Nel caso in cui un comune non si sia associato in un consorzio per i servizi sanitari e sociali, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 33 e 34 la Regione si avvale degli uffici dello stesso comune.

Art. 36.
Delega delle funzioni concernenti il ruolo regionale e gli albi comunali di cui al titolo IV

Tutte le funzioni concernenti la formazione del ruolo regionale, nonchè la tenuta e l'aggiornamento degli albi comunali, ai sensi delle norme di cui al titolo IV della presente legge, sono delegate ai comuni dell'Emilia-Romagna di residenza del richiedente, o nei quali ha la propria temporanea dimora il residente all'estero che chieda l'iscrizione a norma dell'art. 17, secondo comma.

Spettano comunque alla Regione le funzioni relative alla stipulazione delle convenzioni con le esattorie ed il provvedimento di determinazione della quota capitaria annua.

Art. 37.
Personale per l'esercizio delle funzioni delegate

Per l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 33 e 34, oltre che delle funzioni loro proprie, gli enti delegatari si avvalgono del personale assegnato dalla Regione e alla stessa comandato o trasferito ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

In particolare, per l'esercizio delle funzioni previste dallo art. 33, gli enti delegatari, oltre che del personale medico assegnato dalla Regione, possono avvalersi del proprio personale medico il quale non eserciti anche la libera professione, nonchè del personale medico delle direzioni sanitarie e di altri medici a tempo pieno degli enti ospedalieri che operino nel territorio degli stessi enti delegatari, previ accordi con le amministrazioni degli enti ospedalieri interessati, e senza obbligo di pagare alcun corrispettivo.

Art. 38.
Oneri di funzionamento

Gli enti delegatari possono stabilire, mediante convenzione, le opportune forme di cooperazione per l'utilizzazione congiunta di servizi, uffici o di personale.

Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 33 e 34, la spesa concernente gli oneri di funzionamento spettante agli enti delegatari è determinata sulla base di convenzioni triennali, tenendo conto delle forme di cooperazione di cui al primo comma, nonchè del personale assegnato ai sensi dell'art. 37.

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36, spetta agli enti delegatari una somma determinata in ragione diretta della popolazione residente, nella misura di L. 10 per ogni abitante.

Art. 39.
Direttive della Regione per le deleghe

La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.

A tal fine, il consiglio e la giunta possono impartire direttive agli enti delegatari.

Le direttive della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegatari.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 40.
Ricorsi

Contro i provvedimenti di diniego della preventiva autorizzazione al ricovero, ai sensi degli articoli 9 e 11, è sempre ammesso ricorso al presidente del consorzio, entro il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del diniego. Il presidente provvede tempestivamente, sentito un collegio composto da un sanitario addetto al servizio che ha provveduto al riscontro medico, da un sanitario designato dal ricorrente contestualmente al ricorso, e presieduto da un sanitario nominato dal presidente del consorzio.

Relativamente agli altri provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli articoli 33 e 34, gli statuti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali prevedono e disciplinano i ricorsi agli organi elettivi dei consorzi stessi.

Contro gli atti emanati dagli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni delegate non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 41.
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate

In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nella erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma dell'art. 39, la giunta assegna all'ente un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la giunta regionale può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.

Art. 42.
Revoca della delega

La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti di pari livello istituzionale.

La revoca nei confronti di un singolo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione di un servizio essenziale.

Il consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

Art. 43.
Obbligo di informazione

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 44.
Poteri di vigilanza regionale

La Regione conserva comunque il potere di vigilanza, di denuncia e di ispezione anche in concorso con i poteri attribuiti o delegati ai comuni o agli altri enti locali.

Art. 45.
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 33 e 34 e utilizzazione degli uffici, in via transitoria

La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli articoli 33 e 34 è stabilita con le deliberazioni della giunta regionale con le quali si provvede all'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 38, secondo comma.

Ove alla data dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti presidenziali di costituzione di consorzi per i servizi sanitari e sociali, la giunta può organizzare i servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, ovvero, d'intesa con i comuni interessati, può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 33 e 34, degli uffici del comune designato quale sede del consorzio.

Art. 46.
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36 e disposizioni transitorie

Gli enti delegatari esercitano le funzioni delegate a norma dell'art. 36 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande di iscrizione nei ruoli presentate ai comuni di residenza dopo il 1° gennaio 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide e danno diritto all'assistenza ospedaliera sulla base di quanto dispone l'art. 21, e comunque, a richiesta, anche a decorrere dal 1° gennaio 1975.

I comuni di residenza invitano i richiedenti ad integrare le domande eventualmente mancanti delle indicazioni prescritte dalla presente legge.

La quota capitaria annua per il 1975 è provvisoriamente stabilita in L. 60.000, salvo conguaglio all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'importo che, per lo stesso anno 1975, sarà determinato dalla giunta regionale, sulla base della spesa media capitaria annua rilevata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) per l'anno 1974, a norma dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 47.
Rapporti con le regioni per l'utilizzazione dei presidi ospedalieri extraregionali

Per l'utilizzazione totale o parziale dei presidi dipendenti da enti ospedalieri aventi sede in Emilia-Romagna e ubicati fuori del territorio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da parte della regione nel cui territorio si trova il presidio, si provvederà con apposita convenzione con la regione interessata, tenuto conto delle modalità di riparto del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 48.
Comando temporaneo presso la Regione di personale dipendente da enti ospedalieri o da altri enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

Per funzioni di elevata qualificazione professionale, attinenti lo studio dell'organizzazione e della gestione dell'assistenza ospedaliera, che non possono essere svolte dal personale regionale o dal personale indicato nell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione, d'intesa con gli enti interessati, può richiedere il comando temporaneo di personale dipendente, anche se incaricato, da enti ospedalieri o da altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

Il personale di cui al comma precedente deve avere una anzianità di servizio, complessivamente maturata presso detti enti, non inferiore a cinque anni.

Il comando è disposto, su richiesta della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore ai due anni. L'eventuale rinnovo è disposto dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

Il personale comandato conserva il trattamento economico a carattere permanente e lo stato giuridico in godimento presso l'ente di appartenenza.

Il numero delle persone comandate a norma del presente articolo non può superare il cinque per cento del contingente complessivo assegnato o da assegnare alla Regione ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 49.

Prima attivazione dei servizi relativi alle funzioni da delegare

Relativamente alla prima attivazione dei servizi concernenti le funzioni da delegare ai sensi della presente legge, la giunta regionale provvede in conformità con quanto dispone l'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, fino alla data stabilita nelle deliberazioni di cui all'art. 45, primo comma, o fino a quando non sia disposta l'utilizzazione degli uffici, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, oppure, per le funzioni di cui all'art. 36, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti relativi alla prima attivazione dei servizi di cui al primo comma adottati dalla giunta o dal consiglio regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, mantengono la loro validità ed efficacia, fino a quando non sia altrimenti disposto.

Relativamente ai ricoveri in regime di assistenza indiretta di aventi diritto che risiedano in altra regione, presso istituti, enti e case di cura private ubicati nel territorio regionale, quando decorrano da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, e la regione Emilia-Romagna, attraverso gli uffici di cui si avvale in via transitoria, abbia rilasciato l'impegnativa o l'autorizzazione, spettano alla regione Emilia-Romagna i poteri e le funzioni di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, converito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ivi compresi quelli concernenti il rimborso da erogare a norma dell'art. 4 della presente legge, salva la definizione dei rapporti finanziari con le Regioni di residenza degli aventi diritto.

Titolo VIII

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 50.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975:

a) quanto all'assistenza ospedaliera in forma diretta di cui all'art. 3, con i fondi stanziati sui capitoli 96200 e 96300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975;

b) quanto all'assistenza ospedaliera in forma indiretta di cui all'art. 4, con quota-parte dei fondi di cui al cap. 96500 dello stato di previsione medesimo;

c) quanto all'assistenza ai lavoratori all'estero ed ai marittimi di cui all'art. 5, con i fondi stanziati sul cap. 96400;

d) quanto all'assistenza agli aventi diritto che si trovino all'estero di cui all'art. 6, con quota parte dei fondi stanziati sul cap. 96500;

e) quanto all'assistenza per prestazioni ospedaliere di carattere eccezionale all'estero di cui all'art. 7, con quota-parte dei fondi stanziati sul cap. 96500;

f) quanto agli oneri per il personale assegnato dalla Regione agli enti destinatari delle deleghe di cui agli articoli 33 e 34 della presente legge ed, in generale, per le spese di funzionamento definite con le convenzioni triennali di cui al secondo comma dell'art. 38:

con quota-parte dei fondi stanziati sul capitolo 96100, per quanto riguarda il personale comandato alla Regione in applicazione dell'art 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264;

con quota-parte dei fondi stanziati sui corrispondenti capitoli di spesa per il personale dipendente dalla Regione iscritti nel titolo I, spese correnti, del bilancio regionale, per quanto riguarda il personale già dipendente dalla regione Emilia-Romagna;

g) quanto agli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 36 della presente legge, con quota-parte dei fondi di cui al cap. 96100;

h) quanto agli oneri per il personale temporaneamente comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 48 della presente legge, con quota-parte dei fondi di cui al cap. 96100;

i) quanto agli oneri per i rimborsi di cui all'art. 23 della presente legge, con i fondi di cui ad un apposito capitolo di spesa da iscrivere come partita di giro nell'ambito dello stabilimento speciale « Gestione del fondo regionale ospedaliero », in corrispondenza di una assegnazione di pari importo a carico del fondo nazionale ospedaliero, da iscrivere, come partita di giro, nello stato di previsione dell'entrata del medesimo stabilimento speciale.

I capitoli 96100, 96200, 96300, 96400 e 96500 sono iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 in un apposito stabilimento speciale del titolo IV, contabilità speciali, per importi proporzionali all'ammontare del fondo nazionale ospedaliero, tenuto conto delle esigenze delle varie forme di intervento.

Art. 51.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni, in applicazione degli articoli 15 e 23 della presente legge.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) Variazioni in aumento:

TITOLO VI - CONTABILITA' SPECIALI

Parte 3ª - STABILIMENTI SPECIALI

Rubrica 3ª - *Gestione del Fondo regionale ospedaliero*

Cap. 47200. — Entrate derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa nei casi di responsabilità civile di terzi (c.n.i.) . . . . *per memoria*

Cap. 47800. — Recupero dal Fondo nazionale ospedaliero delle somme rimborsate ai soggetti non aventi diritto alla assistenza ospedaliera gratuita iscritti nei ruoli regionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, per partite erroneamente iscritte a ruolo (c.n.i.) - (Partita di giro) . . . . *per memoria*

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) Variazioni in aumento:

TITOLO IV - CONTABILITA' SPECIALI

Parte 3ª - STABILIMENTI SPECIALI

Rubrica 3ª - *Gestione del Fondo regionale ospedaliero*

Cap. 96800. — Somme rimborsate ai soggetti non aventi diritto alla assistenza ospedaliera gratuita iscritti nei ruoli regionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, per partite erroneamente iscritte a ruolo (c.n.i.) - (Partita di giro)

Il cap. 96800 dello stato di previsione della spesa è iscritto nell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 52.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 maggio 1975

FANTI

(4508)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 31.

Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 15 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone i seguenti scopi:

favorire, nell'ambito delle indicazioni e delle scelte dei piani zonali di sviluppo agricolo o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, il miglioramento, lo sviluppo e la conversione delle colture agricole pregiate, con particolare riferimento ai programmi che saranno predisposti dalle cooperative di conservazione, trasformazione commercializzazione dei prodotti e dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, programmi finalizzati allo scopo di migliorare, insieme alla redditività e produttività degli organismi produttivi, l'efficienza e il reddito netto delle singole aziende associate;

favorire l'incremento delle produzioni pregiate destinabili all'industria;

sviluppare la meccanizzazione delle colture di pregio e della bieticoltura.

Nel perseguimento di questi scopi la regione Emilia-Romagna opera in armonia con le direttive della Comunità economica europea (C.E.E.) e con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, avendo cura di evitare il formarsi reddito netto delle singole aziende associate;

Art. 2.

Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree

Nel quadro di programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori o da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza alle imprese diretto-coltivatrici singole o associate e alle cooperative di conduzione, contributi in conto interessi sui mutui concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

I contributi verranno concessi per l'attuazione delle seguenti opere di miglioramento fondiario:

a) sostituzione o trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto, ovvero la cui produzione, nel corso dello ultimo triennio, abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sui mercati nazionali ed esteri con preferenza allo impianto di varietà utilizzate dalle industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il mercato dimostri buone prospettive;

b) ristrutturazione di vigneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione di vini di origine controllata, delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1973, n. 93.

Il tasso a carico dei beneficiari è fissato nella misura del 6 %, riducibile al 4 % nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e la durata massima dei mutui è stabilita in anni 5 a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui i miglioramenti divengono produttivi.

L'ammortamento avverrà in rate costanti posticipate. Il mutuatario, per il periodo di preammortamento, corrisponderà all'istituto od ente finanziatore l'interesse semplice del 6 %, riducibile al 4 % nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, al 31 dicembre di ogni anno.

Durante il periodo di preammortamento, il concorso regionale è pari alla differenza fra l'interesse semplice pratico dall'istituto od ente finanziatore sull'importo concesso a mutuo e l'interesse semplice del 6 %, riducibile al 4 % nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della ditta mutuataria.

Per il periodo di ammortamento il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico della ditta calcolata al tasso del 6 %, riducibile al 4 % nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo, si richiama la procedura stabilita alla lettera *a*) dello art. 1 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

Art. 3.

Mutui per le colture protette

Nel quadro di programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei rispettivi piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori e da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza a coltivatori diretti e a cooperative di conduzione operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di mutui della durata massima di anni 10 per l'acquisto e l'impianto di attrezzature stabili per le colture di pregio protette.

Il concorso regionale sugli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti od enti esercenti il credito agrario, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 6 %, riducibile al 4 % nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo regionale viene stanziato per complessive undici annualità, tenuto conto di un anno di preammortamento e dieci di ammortamento.

Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo si richiama la procedura stabilita alla lettera *a*) dello art. 1 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

Art. 4.

Contributi per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate

Al fine di favorire l'attività dei consorzi che in base agli articoli 14 e seguenti della legge 25 maggio 1974, n. 364, si sono costituiti per provvedere alla difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate e che hanno ottenuto il riconoscimento del competente ministero, la Regione può concedere a ciascuno di essi un contributo annuo per le attività concernenti la difesa passiva fino ad un massimo di L. 5.000.000.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di L 50.000.000.

Art. 5.

Prestiti per la meccanizzazione e le attrezzature mobili

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione e di servizio, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti della durata di anni 5 e dell'importo massimo pari al 9 % della spesa ammessa, per i seguenti scopi:

a) acquisto di macchine operatrici e motrici per la meccanizzazione delle colture di pregio, con priorità alle macchine specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole;

b) acquisto di macchine operatrici e motrici destinate alla meccanizzazione della bieticoltura;

c) acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette.

Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 6% riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto attiene la procedura da seguire per istruttoria concessione, collaudo e liquidazione delle opere ed acquisti, si richiama quanto stabilito alla lettera *c*), art. 10 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

Art. 6.

Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa

La giunta regionale è autorizzata a finanziare iniziative promosse da cooperative o da associazioni o loro consorzi, o da consorzi di produttori e di lavoratori agricoli, o da altri enti operanti nel settore, per la realizzazione di programmi di miglioramento della produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa per l'orticoltura, la frutticoltura e la viticoltura, sempre che abbiano carattere promozionale.

Per tali interventi si possono concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50%.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi, nella misura prevista al comma precedente, per la gestione di iniziative di associazioni di apicoltori per il miglioramento delle produzioni attraverso la diffusione dell'impollinazione con api.

Art. 7.

Ricerca applicata e attività dimostrative

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a finanziare progetti di ricerca applicata ed iniziative a carattere dimostrativo per le finalità della presente legge.

Tali progetti saranno realizzati attraverso convenzioni da stipularsi con istituti od enti specializzati.

Art. 8.

Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali

Per quanto attiene la misura del concorso regionale in conto pagamento interessi al momento della concessione dei prestiti e dei mutui previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 5, si applicano comunque le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Applicabilità di norme in vigore

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Disposizioni di attuazione

Le disposizioni applicative della presente legge che non abbiano carattere regolamentare sono adottate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11.

Riserva di adeguamento alle direttive C.E.E.

Le disposizioni della presente legge verranno armonizzate e coordinate con le disposizioni che saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in applicazione delle direttive comunitarie.

Art. 12.

Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), è stabilito, per gli anni dal 1975 al 1984, un limite di impegno di L. 100.000.000.

Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'art. 3 è stabilito, per gli anni dal 1975 al 1985, un limite di impegno di L. 100.000.000.

Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui all'art. 5, lettere *a*), *b*) e *c*), è stabilito, per gli anni dal 1975 al 1979, un limite di impegno di L. 250.000.000.

Le annualità dei limiti di impegno sopra indicati saranno iscritte in appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli esercizi compresi nell'intervallo di durata di ciascun limite d'impegno.

Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge è autorizzata l'iscrizione di due distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, dotati rispettivamente dei seguenti stanziamenti di spesa:

art. 6: L. 200.000.000;
art. 7: L. 250.000.000.

Art. 13.

Copertura finanziaria

All'onere di L. 450.000.000, derivante per l'esercizio 1975 dalla applicazione dei precedenti articoli 2, 3 e 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede, per l'esercizio finanziario 1975:

quanto a L. 300.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo;

quanto a L. 150.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

All'onere di L. 500.000.000 derivante per l'esercizio 1975 dalla applicazione dei precedenti articoli 4, 6, e 7 della presente legge, la amministrazione regionale provvede per l'esercizio finanziario 1975:

quanto a L. 125.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64;

quanto a L. 375.000.000 mediante il prelievo di tale importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64.

Art. 14.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 26600. — Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese per il funzionamento delle commissioni regionali proposte alla formulazione dei relativi programmi di attività (c.n.i.) - (titolo I - sezione IV - categoria 3ª - rubrica 3ª) . . L. 250.000.000

Cap. 26700. — Contributo ai consorzi istituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, per promuovere la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate, riconosciuti dallo Stato, per favorire l'attività (c.n.i.) - (titolo I - sezione IV - categoria 4ª - rubrica 3ª) . » 50.000.000

Cap. 66600. — Contributi in capitale per favorire iniziative intese alla realizzazione ed alla ampliamento di impianti per la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa per l'orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura e la floricoltura, nonchè per iniziative di associazioni volte al miglioramento generale del rendimento unitario degli impianti specializzati ortofrutticoli, comprese quelle che favoriscono la collaborazione fra agricoltori e ortofrutticoltori (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª) . . . . » 200.000.000

Cap. 66620. — Contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza alle imprese diretto-coltivatrici singole od associate ed alle cooperative di conduzione, per la sostituzione o trasformazione anche attraverso l'avvicendamento della specie di colture frutticole di vecchio impianto od il cui prodotto abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento nell'ultimo triennio, nonchè per la ristrutturazione di vi-

gneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione dei vini di origine controllata (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª) . L. 1.000.000

Cap. 66630. — Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza a cooperative ed altre forme associate, operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse di pregio protette (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª) » 10.000.000

Cap. 66640. — Concessione di contributi in conto interessi ad aziende agricole e cooperative di servizio, con preferenza a coltivatori diretti singoli o associati ed a cooperative di conduzione, per l'acquisto di macchine operative e motrici specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole, ovvero destinate alla meccanizzazione della coltivazione della barbabietola da zucchero, nonchè per l'acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette limitatamente alle aziende ricadenti in zone vocate alla orticoltura e floricoltura e rientranti nelle linee fissate dai piani zonali di sviluppo (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 2ª) » 250.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . L. 300.000.000

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . » 150.000.000

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 125.000.000

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . » 375.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 maggio 1975

FANTI

(4509)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. **32**.

Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 « Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole » e successive modificazioni - Rifinanziamento e modificazione della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 « Potenziamento delle strutture produttive zootecniche » e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 81 *del* 17 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento della legge regionale 4 *aprile* 1973, *n.* 20

In aggiunta al limite di impegno già stanziato dalla legge regionale 25 maggio 1974, n. 19, per la concessione di contributi in conto ammortamento dei mutui integrativi previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1975, di un ulteriore limite di impegno di L. 180.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1975 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno anzidetto, sono determinate in L. 180.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1996, in aggiunta alle annualità già stabilite al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19.

Art. 2.

Modificazione dell'art. 5 *della legge regionale* 13 *agosto* 1973, *n.* 29

Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 36, viene apportata la seguente modificazione: le parole « nonchè di attrezzature zootecniche » vengono sostituite con « nonchè di macchine e attrezzature zootecniche ».

Art. 3.

Rifinanziamento della legge regionale 13 *agosto* 1973, *n.* 29

In aggiunta al limite di impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, e dalla legge regionale 18 maggio 1974, n. 17, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento previsti dagli articoli 2 - lettera *b*), 3 - primo comma e 4 della stessa legge n. 29, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1975, di un ulteriore limite d'impegno di L. 350.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1975 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno anzidetto, sono determinate in L. 350.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1996 in aggiunta alle annualità già stabilite al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, ed all'art. 1, terzo comma, della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17.

In aggiunta al limite d'impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, e dalla legge regionale 18 maggio 1974, n. 17, per la concessione di prestiti fino ad anni cinque per l'acquisto di bestiame bovino, nonché di macchine e attrezzature zootecniche, previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 29, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1975, di un ulteriore limite di impegno di L. 600.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1975 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite di impegno anzidetto sono determinate in L. 600.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1979, in aggiunta alle annualità già stabilite al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, e dall'art. 1, quinto comma, della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17.

Art. 4.

Destinazione delle quote ex art. 3 *del decreto-legge* 24 *febbraio* 1975, *n.* 26

La quota che sarà assegnata alla regione Emilia-Romagna sul limite di impegno di L. 25.000.000.000 stanziato dall'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, secondo il riparto fra le Regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano che verrà determinato dal CIPE, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto-legge n. 26, viene destinata come segue:

L. 300.000.000 all'ulteriore rifinanziamento del cap. 68250 « Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ».

L. 700.000.000 all'ulteriore rifinanziamento del cap. 66160 « Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento, potenziamento di stalle sociali, organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (articoli 2, 3 e 4 legge regionale 13 agosto 1973, n. 29) ».

La parte rimanente dell'assegnazione, a copertura degli oneri derivanti da proposte di leggi regionali in corso di elaborazione.

La quota che sarà assegnata alla regione Emilia-Romagna sullo stanziamento di L. 30.000.000.000 previsto dall'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, ai fini della concessione del

concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione, secondo il riparto che verrà determinato dal CIPE, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto-legge n. 26, viene destinata:

a) fino alla concorrenza di L. 1.000.000.000, a costituire parziale copertura finanziaria per lo stanziamento di spesa di cui al cap. 68500 «Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione» del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, dotato di uno stanziamento di spesa di L. 2.500.000.000 autorizzato dall'art. 1, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19, in sostituzione di un ammontare di pari importo del «fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo» ex art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281, il cui stanziamento di entrata iscritto al capitolo 04200 dell'esercizio 1975 verrà conseguentemente ridotto;

b) oltre l'importo suddetto, ad integrare lo stanziamento dello stesso cap. 68500 del bilancio 1975.

Le variazioni agli stanziamenti dei capitoli di spesa e di entrata sopra richiamati verranno apportate nel corso dell'esercizio 1975 per gli importi indicati e nell'ambito delle assegnazioni che saranno effettuate a favore della regione Emilia-Romagna sui fondi di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Art. 5.

Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali

Per quanto attiene le misure del contributo regionale in conto pagamento interessi per la concessione di prestiti di conduzione in favore di imprenditori agricoli e di cooperative agricole e del concorso regionale in conto pagamento interessi di prestiti e di mutui concernenti l'esecuzione di miglioramenti fondiari, ovvero la formazione e la estensione della proprietà diretto-coltivatrice, previsti dalle vigenti disposizioni di leggi regionali, si applicano al momento della concessione dei benefici le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte per l'esercizio finanziario 1975:

quanto a L. 950.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 2 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo;

quanto a L. 180.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma alla voce n. 4 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04760. — Assegnazioni sui fondi di cui al decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26 «Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura» (c.n.i.) . . *per memoria*

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Varazioni in aumento*:

Cap. 68250. — Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici . . . . L. 180.000.000

Cap. 66160. — Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interesse per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento e potenziamento delle stalle sociali, organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (articoli 2, 3 e 4 legge regionale 13 agosto 1973, n. 29) . . . . L. 350.000.000

Cap. 66170. — Potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino e di attrezzature zootecniche (art. 5 legge regionale 13 agosto 1973, n. 29) . . . . » 600.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . » 1.130.000.000

Art. 8.

Dichiarazione dell'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ne Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 maggio 1975

FANTI

(4903)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. **33**.

Interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 20 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di migliorare i redditi derivanti dalle attività agricole nonché le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza della popolazione rurale delle zone montane, in connessione con gli altri interventi regionali in materia di agricoltura e foreste.

Art. 2.

Campo di applicazione

I benefici previsti dalla presente legge riguardano esclusivamente i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Tali benefici sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, per l'attuazione di piani di sviluppo aziendale o interaziendale.

Art. 3.

Piani di sviluppo

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve prevedere l'ammodernamento dei processi produttivi, il miglioramento e la razionalizzazione delle produzioni e il conseguimento di un reddito netto aziendale corrispondente almeno alla retribuzione

di una unità lavorativa impiegata continuativamente in agricoltura; tale reddito netto deve considerarsi come minimo e dovrà moltiplicarsi in rapporto alla estensione della superficie e/o all'ordinamento colturale.

Sono ammessi con priorità ai benefici di cui alla presente legge i piani presentati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, da mezzadri e da cooperative di conduzione.

Tra i piani presentati da coltivatori diretti e da mezzadri è data preferenza a quelli riferiti ad aziende che abbiano l'imprenditore o un coadiuvante familiare di età inferiore ai quarantacinque anni.

Possono essere previste, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano, iniziative a carattere agri-turistico, da realizzarsi nell'ambito dell'azienda: la spesa ammessa ai benefici non può superare l'importo di lire 10 milioni per ogni singolo piano.

I piani devono essere in armonia con le linee della programmazione regionale e con le scelte dei piani di sviluppo e dei programmi-stralcio delle comunità montane.

Ai piani di sviluppo deve essere allegata una dichiarazione dei titolari delle aziende interessate con cui i medesimi si impegnano a proseguire la coltivazione della o delle aziende per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge. Al fine dell'ottenimento della preferenza di cui al terzo comma, l'impegno dovrà essere assunto anche dal coadiuvante familiare di età inferiore ai quarantacinque anni.

Per il complesso delle opere di miglioramento comprese nei piani aziendali o interaziendali o in ciascun programma-stralcio dei piani medesimi — opere non finanziabili o comunque non finanziate ai sensi di altre leggi regionali o statali — la Regione può concedere, alternativamente:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 50%, elevata a quella prevista dalle leggi statali in vigore per l'esecuzione di opere di rimboschimento o di miglioramento dei boschi su terreni vincolati o vincolabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento al tasso del 4%.

Per quanto attiene la misura del concorso regionale di cui alla presente legge, si applicano, al momento della concessione dei benefici, le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Disposizioni per il miglioramento delle abitazioni

Le opere di riattamento, risanamento conservativo o restauro, miglioramento e ampliamento di fabbricati ad uso abitazione, possono essere inserite nei piani di cui al precedente articolo purché siano osservate le seguenti condizioni.

L'abitazione deve essere stabilmente abitata dal coltivatore del fondo e dalla sua famiglia.

L'abitazione può essere ubicata sul podere o, quando questo sia privo di fabbricati, anche in un centro abitato ricompreso nel territorio del comune ove è ubicato il podere stesso o nel territorio dei comuni limitrofi.

Nelle località di cui al comma precedente, il coltivatore del fondo e il coniuge non debbono essere proprietari di altra abitazione.

Oltre ai locali ed ai servizi necessari alla famiglia del coltivatore, l'abitazione può contemplare fino a tre locali, con i relativi servizi, da dare in locazione a scopo turistico.

Le agevolazioni di cui al precedente art. 3, ultimo comma, possono essere concesse, anche al di fuori dei piani, ai salariati dell'agricoltura residenti in montagna per le opere di riattamento, risanamento conservativo o restauro, miglioramento e ampliamento dei locali e servizi dell'abitazione necessari alla sua famiglia, purché l'immobile sia ubicato nel territorio della comunità montana, sia stabilmente abitato, e sia di proprietà del salariato stesso o del coniuge, che non debbono essere proprietari di altra abitazione. Per ottenere tali agevolazioni, il salariato, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, deve avere prestato almeno 151 giornate lavorative annue nel settore agricolo.

Nei casi in cui appaia assolutamente non conveniente sotto il profilo tecnico-economico procedere alle opere di cui al primo e sesto comma, le agevolazioni di cui all'art. 3 della presente legge possono essere concesse anche per opere di ricostruzione dei fabbricati rurali.

Le opere debbono essere progettate ed attuate rispettando la normativa stabilita per la zona interessata dallo strumento urbanistico vigente o adottato e, in particolare, le caratteristiche architettoniche tipiche della zona e dell'epoca di costruzione del fabbricato.

L'importo di spesa massima ammessa ai benefici di cui alla presente legge non può superare i dieci milioni di lire.

Ove nei cinque anni successivi alla concessione del contributo l'abitazione non sia stabilmente abitata dal coltivatore del fondo, dal salariato, o dalle loro famiglie, la concessione del beneficio sarà revocata.

Art. 5.

Agevolazioni alla conduzione associata

Alle cooperative di conduzione terreni ed alle aziende associate che abbiano ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo in cui sia prevista la gestione in forma associata di una superficie agricola seminativa o a pascolo non inferiore a cinquanta ettari e, sul piano colturale, un indirizzo prevalentemente teso al miglioramento quantitativo e qualitativo degli allevamenti e delle produzioni foraggere particolarmente nei territori abbandonati, può essere concesso un contributo di avviamento per la durata, in rapporto alle dimensioni aziendali, di almeno due anni, in misura non superiore a lire 2 milioni all'anno.

Avranno priorità nella concessione del contributo le aziende associate e le cooperative composte da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli e, tra queste, quelle costituite per almeno un terzo da lavoratori di età inferiore a trentotto anni.

Art. 6.

Agevolazioni per l'esecuzione delle opere

Le aziende agricole singole od associate per l'attuazione delle opere comprese nei piani di cui alla presente legge, possono avvalersi delle agevolazioni di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Art. 7.

Criteri di ripartizione dei fondi

Il consiglio regionale ripartisce tra le comunità montane i fondi stanziati per gli interventi previsti dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) per il 10% in base alla superficie dei territori delle comunità montane;

b) per il 15% in base alla popolazione delle comunità montane;

c) per il restante 75% sulla base degli interventi previsti nei programmi di sviluppo per l'agricoltura e le foreste delle comunità montane, del loro grado di attuazione, della loro idoneità a raggiungere le finalità della programmazione regionale e nazionale e della presente legge.

Art. 8.

Deleghe

Le comunità montane sono delegate:

1) a ricevere, esaminare ed approvare i piani di sviluppo di cui agli articoli 2 e 3, le domande di contributo di cui all'art. 4, sesto comma, e quelle di cui all'art. 5;

2) a concedere, entro i limiti delle somme accreditate, i contributi in conto capitale di cui all'art. 3, lettera *a*), all'art. 4, sesto comma, e all'art. 5;

3) a deliberare, entro i limiti delle somme indicate a tal fine nella ripartizione di cui al precedente art. 7, il concorso negli interessi previsto all'art. 3, lettera *b*) e all'art. 4, sesto comma.

Per quanto riguarda i contributi in conto interessi, la giunta regionale provvede all'assunzione degli impegni ed alle liquidazioni relative agli interventi di cui al punto 3) del comma precedente.

Ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo, sono autorizzate, presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei presidenti delle comunità montane, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui.

Le aperture di credito suddette non potranno superare l'importo assegnato territorialmente alle singole comunità montane in ciascuna delle assegnazioni o ripartizioni di contributi effettuate dai competenti organi regionali in attuazione della presente legge.

I presidenti delle comunità montane dispongono l'erogazione dei contributi, sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante l'emissione di appositi assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante l'emissione di ordini di pagamento tratti sulla rispettiva apertura di credito. Sia gli assegni che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria delle comunità montane.

Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli dal n. 56 al n. 61, compresi, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 e successive integrazioni e modificazioni. La regione Emilia-Romagna provvederà, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata.

Art. 9.
Modalità delle deleghe

Per gli adempimenti inerenti alle funzioni delegate, le comunità montane, previa intesa con la giunta regionale, potranno avvalersi degli uffici regionali periferici.

In attesa di una normativa regionale che regolamenti la partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli alle scelte di programmazione nonché alle attività comprensoriali e zonali, le comunità montane concedono i benefici previsti dalla presente legge sentito il parere di una commissione composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative e professionali maggiormente rappresentative, costituita con deliberazione del consiglio della comunità montana secondo il proprio statuto.

Al fine del coordinamento delle funzioni delegate e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, può impartire direttive alle comunità montane.

Le direttive saranno pubblicate nel *Bollettino ufficiale*.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta può invitare l'ente stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta regionale.

La revoca delle funzioni regionali delegate deve riguardare di norma tutte le comunità montane ed essere effettuata con legge.

La revoca nei confronti di una singola comunità è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Per la revoca, il consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione rimborsa annualmente alle comunità montane le spese effettuate per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi nel corso del primo anno di esercizio delle deleghe.

Dette convenzioni, di durata pluriennale, saranno approvate dal consiglio regionale e stabiliranno in via forfettaria l'ammontare dei rimborsi annuali.

La liquidazione annuale dei rimborsi è deliberata dalla giunta regionale.

Art. 10.
Disposizioni di attuazione

Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11.
Riserva di adeguamento

Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.

Art. 12.
Applicabilità di norme in vigore

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

Art. 13.
Autorizzazioni di spesa

Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese.

Per la realizzazione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3, compresi i miglioramenti di cui all'art. 4:

a) per l'erogazione dei contributi in conto capitale è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, l'iscrizione di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di L. 1.500.000.000;

b) per il concorso in conto interessi, sono stabiliti due limiti d'impegno ciascuno di L. 50.000.000 a partire rispettivamente dagli esercizi 1975 e 1976. Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione a partire dai sopraindicati esercizi, in dipendenza dei limiti d'impegno suddetti, sono così determinate:

L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;
L. 100.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1994;
L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

Per la concessione dei contributi di avviamento di cui all'articolo 5 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa dotato di uno stanziamento di L. 300.000.000.

Per la realizzazione delle opere di miglioramento di cui all'articolo 3, compresi i miglioramenti di cui all'art. 4, limitatamente agli interventi in conto capitale, la regione Emilia-Romagna stanzierà altresì sui bilanci per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 ulteriori somme la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo, nei modi indicati al successivo art. 15.

Art. 14.
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, limitatamente alla autorizzazione di spesa di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente art. 13, l'amministrazione regionale fa fronte:

a) quanto alla spesa di L. 1.500.000.000, autorizzata per l'esercizio 1975, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. A tal fine viene ridotto per pari importo lo stanziamento del fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) quanto alla spesa di L. 1.500.000.000 autorizzata per l'esercizio 1976, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi che verranno assegnati alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1976 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in conto interessi, di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte:

per l'esercizio finanziario 1975, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 dotato di uno stanziamento di L. 50.000.000 e la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio medesimo;

per l'esercizio finanziario 1976, all'ulteriore onere di lire 50.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta

locale sui redditi spettanti alla Regione ai sensi della lettera *a*), art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede:

a) quanto alla spesa di L. 300.000.000, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi, assegnati alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1974 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi di sviluppo. A tale fine viene ridotto di pari importo lo stanziamento del fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) quanto alla spesa di L. 300.000.000, autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, mediante l'utilizzazione di quota parte dei fondi che verranno assegnati alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1976 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 15.

Finanziamenti con ricorso al credito

Alla determinazione degli ulteriori interventi di spesa di cui al terzo comma dell'art. 13, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonchè alla copertura finanziaria degli anni per il loro ammortamento, la Regione darà attuazione con sucessivi provvedimenti legislativi regionali nel corso degli esercizi finanziari 1975 e 1976, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto dell'assegnazione per gli esercizi 1975 e 1976 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

Art. 16.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 67120. — Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi in conto capitale per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 3ª) L. 1.500.000.000

Cap. 67125. — Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi in conto interessi su mutui per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 3ª) . . » 50.000.000

Cap. 67130. — Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi *una tantum* di avviamento alle cooperative di conduzione ed alle aziende agricole montane, associate ai fini dell'incremento dell'utilizzazione agricola, forestale e zootecnica dei terreni o del ripristino di tali attività su terreni abbandonati (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 3ª) . » 300.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 50.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 1.800.000.000

Norma transitoria

Limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, la giunta regionale ripartisce tra le comunità montane, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, i fondi a disposizione per gli interventi previsti secondo i seguenti criteri:

1) 50 % sulla base della superficie territoriale delle comunità montane;

2) 50 % sulla base della popolazione agricola residente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 maggio 1975

FANTI

(4904)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. **34.**

Mantenimento del minore Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti vittima dell'attentato al treno « Italicus ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 20 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue per concorrere al mantenimento del minore Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti vittima dell'attentato al treno « Italicus », fino al raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo e comunque fino al normale compimento degli studi universitari.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 1975, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 08550. — Spese per il mantenimento dell'orfano Mauro Russo vittima dell'attentato al treno Italicus e del minore Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti vittima dello stesso attentato . . L. 1.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . » 1.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 maggio 1975

FANTI

(4905)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1975, n. **39.**

Norme integrative della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11 e della legge regionale 16 luglio 1974, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto con apposita legge regionale alla delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 la giunta regionale delibera sul diritto e la misura dell'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali, sul diritto al contributo per la gestione dei dispensari farmaceutici nonchè sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali e sulla misura di esso.

Art. 2.

Sono abrogate le norme che prevedono l'acquisizione di pareri obbligatori di consigli, comitati e di altri organismi nell'ambito delle materie trasferite alla competenza regionale nel settore socio-sanitario e della formazione dei relativi operatori.

Art. 3.

Le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge sono svolte dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, addì 5 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 marzo 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 28 aprile 1975.

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1975, n. **40.**

Interventi finanziari in favore dei comuni e loro consorzi per l'attuazione della guardia medica notturna e festiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino al riordinamento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria, la Regione attua interventi finanziari a favore dei comuni o dei consorzi di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, che provvedano alla organizzazione della guardia medica notturna e festiva.

Ai fini di cui al precedente comma è autorizzata la spesa annua di L. 350.000.000.

Il consiglio regionale stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi di cui al primo comma.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato per l'anno 1975 con le disponibilità previste al cap. 10150 « Interventi finanziari in favore degli enti locali per l'attuazione della guardia medica notturna e festiva » che si istituisce con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

Sezione 3ª - AZIONE ED INTERVENTO IN CAMPO SOCIALE

Rubrica 2ª - *Educazione e propaganda igienico-sanitaria Prevenzione e profilassi*

Cap. 09000. — Spese per la profilassi di malattie infettive e sociali comprese quelle inerenti l'acquisto di materiale profilattico, di esami ed altri accertamenti, nonchè la fornitura di medicinali specifici.

Art. 10 - Profilassi della carie dentaria . . . L. 50.000.000

Art. 20 - Acquisto di vaccini ed altro materiale profilattico . . . . » 50.000.000

Cap. 09100. — Contributi agli enti locali territoriali per il funzionamento dei servizi di prevenzione delle malattie sociali e contributi ai centri di medicina sociale già convenzionati con il Ministero della sanità . . . . » 150.000.000

Cap. 09300. — Spese e contributi per la propaganda sanitaria e l'educazione igienica . . » 50.000.000

Rubrica 4ª - *Assistenza sociale*

Cap. 10800. — Assegni giornalieri agli hanseniani, ai tbc assistiti dal C.P.A. durante il loro ricovero, nonchè assegni post-sanatoriali e maggiorazioni dovute per i familiari a carico - Contributo ai C.P.A. per il servizio di pagamento assegni sanatoriali . . . . » 50.000.000

Totale in diminuzione . . L. 350.000.000

Di nuova istituzione:

Rubrica 3ª - ***Assistenza sanitaria ed ospedaliera***

Cap. 10150. — Interventi finanziari in favore degli enti locali territoriali per l'attuazione della guardia medica notturna e festiva . . . . . L. 350.000.000

Totale di nuova istituzione . . . L. 350.000.000

La spesa per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° *aprile* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 2 *maggio* 1975.

(4629)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. **41.**

Pubblicazione degli atti amministrativi degli organi della Regione, per i quali era prescritta la pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » o nel « Foglio annunzi legali » della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 10 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. **42**.

Integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, concernente indennità e rimborso delle spese ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 6 della legge 4 febbraio 1972, n. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese cessa:

alla data della prima riunione del consiglio regionale, per i componenti l'ufficio di presidenza;

fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la giunta regionale;

alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, per gli altri consiglieri regionali.

Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del consiglio.

L'indennità di carica ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti la giunta regionale, dalla data dello scioglimento del consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 10 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. **43**.

Provvedimenti in materia di profilassi, polizia, vigilanza e ispezioni veterinarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino a quando non sarà provveduto — con apposita legge regionale — al riordino ed alla delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative di competenza regionale, le funzioni di cui all'art. 13, punti 17), 18) e 20) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 sono esercitate avvalendosi, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto regionale, degli uffici di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria dei comuni o loro consorzi.

Sono esercitate dalla giunta regionale, avvalendosi degli uffici di cui al precedente comma, le funzioni amministrative che, a norma delle disposizioni legislative statali erano affidate alla competenza dei veterinari provinciali o dei loro uffici, concernenti, in particolare:

a) il rilascio di autorizzazione, approvazione, nulla osta e pareri, su richiesta di privati;

b) i provvedimenti in materia di profilassi e polizia veterinaria nonchè in materia di ispezione e vigilanza sanitaria delle carni e sulla produzione degli altri alimenti di origine animale;

c) la vigilanza sulla produzione, il commercio e la vendita dei mangimi, integrativi ed additivi;

d) i provvedimenti e la vigilanza sulla fecondazione artificiale degli animali e sulla riproduzione animale.

Il presidente della giunta regionale provvede a trasmettere le direttive impartite dal Ministero della Sanità, alle quali gli uffici di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria dei comuni o loro consorzi, dovranno attenersi.

La giunta regionale assume gli opportuni accordi con gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 dello statuto regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 10 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. **44**.

Adozione del gonfalone della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il gonfalone della regione Toscana è d'argento a due pali ristretti di rosso accompagnati dal Pègaso, rivolto, al naturale, simbolo del comitato toscano di liberazione nazionale.

Il gonfalone è raffigurato nel bozzetto allegato che forma parte integrante della presente legge.

Con successiva legge saranno determinate le caratteristiche dello stemma della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 15 maggio 1975.

(*Omissis*).

(5068)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1975, n. **38**.

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 16 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 sono aggiunte le seguenti norme:

il personale dei gruppi consiliari, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 prestava servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari da almeno un

anno, è inquadrato nel ruolo regionale nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente svolte. L'inquadramento dei segretari dei gruppi non potrà, comunque, avvenire in una qualifica superiore a quella di collaboratore.

L'immissione del predetto personale nel ruolo regionale è subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego, alle quali si fa riferimento anche per le disposizioni concernenti i limiti di età, ed al superamento di un esame da farsi con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al nono comma dell'art. 29 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 circa le materie ed i criteri di valutazione delle prove per l'ammissione agli impieghi regionali.

Per l'immissione in ruolo del predetto personale la pianta organica del personale regionale è aumentata dei seguenti posti:

nella qualifica di assistente posti n. 2;

nella qualifica di collaboratore posti n. 3.

Per quanto riguarda il trattamento economico e quello assistenziale, nonchè ogni altro aspetto giuridico ed economico, si applicano rispettivamente l'art. 119 e le altre norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 con la esclusione dei benefici previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in L. 41.250.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nei capitoli 31, 32 e 34 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 che ne prevedono la copertura e che riguardano le spese di gestione del personale regionale. Per gli anni successivi la spesa farà carico agli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio e la copertura viene assicurata con le entrate derivanti alla Regione dal fondo dell'art. 8 della legge 281 del 16 maggio 1970.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 maggio 1975

VERRASTRO

(4900)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 39.
Istituzione del circondario di Melfi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 129 della Costituzione e dell'art. 54 dello statuto regionale, è istituito, quale circoscrizione territoriale di decentramento amministrativo della regione Basilicata, il circondario di Melfi, nell'ambito della provincia di Potenza.

Sede del circondario è Melfi.

Art. 2.

Formano il circondario i territori dei comuni di Atella, Banzi, Barile, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Ruvo del Monte, S. Fele, Venosa.

Art. 3.

La Regione istituisce inoltre un comitato circondariale per concorrere, con studi e ricerche, in collaborazione con gli uffici regionali, alla predisposizione di programmi regionali e dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane ricadenti nel territorio del circondario.

Il comitato circondariale può esprimersi sulle iniziative della Regione, degli enti locali e degli altri enti operanti nel circondario, che siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del circondario stesso.

Art. 4.

Il comitato circondariale è composto dai rappresentanti dei comuni del circondario che vengono così nominati: tre membri nominati dai singoli consigli dei comuni del circondario con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti, di cui uno della minoranza; un membro nominato dai singoli consigli dei comuni del circondario con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 5.

I consigli comunali procedono alla nomina dei membri di loro competenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Il comitato circondariale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il presidente ed i quattro componenti l'ufficio di presidenza.

Detta elezione avviene con le modalità previste dall'art. 34 dello statuto della regione Basilicata per l'elezione del presidente e della giunta regionale.

La seduta per l'elezione del presidente del comitato circondariale è presieduta dal membro più anziano di età.

Art. 7.

Il comitato circondariale e l'ufficio di presidenza deliberano con la presenza della metà più uno dei membri assegnati ed a maggioranza dei presenti.

Art. 8.

L'incarico di componente del comitato circondariale ha durata pari a quella del consiglio comunale.

Il consiglio comunale, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri membri dalla carica di componente del comitato circondariale, provvede, entro quindici giorni dall'avvenuta cessazione, alla sua sostituzione.

Art. 9.

Il comitato circondariale può essere convocato dal presidente d'ufficio o su motivata richiesta di almeno un quinto dei componenti con le modalità che saranno fissate dal regolamento interno.

Il comitato circondariale deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Art. 10.

Almeno una volta all'anno l'ufficio di presidenza promuove una pubblica conferenza per discutere sull'attività del comitato circondariale.

Art. 11.

Il comitato circondariale approva il proprio regolamento interno.

Art. 12.

Il comitato circondariale cura la più ampia informazione dei cittadini sull'attività del comitato stesso.

Art. 13.

La Regione assicura la disponibilità degli uffici, del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento del comitato circondariale.

Art. 14.

Spetta al consiglio regionale determinare con proprio provvedimento il rimborso spese per i membri del comitato circondariale.

Art. 15.

Ad integrazione del terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10 è istituita, con sede nel comune di Melfi una speciale sezione del comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali compresi nel territorio del circondario, in conformità della legge dello Stato, con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 16.

Sono istituite una sezione circondariale dell'ufficio regionale dei lavori pubblici ed una sezione circondariale dell'ufficio regionale «Assistenza e cooperazione» per l'agricoltura con sede in Melfi e con competenza sul territorio indicato dall'art. 2.

Alle sezioni circondariali di cui al comma precedente spettano, nell'ambito del circondario, le stesse competenze ed attribuzioni proprie dei corrispondenti uffici regionali.

Alla determinazione del contingente di personale da assegnare agli uffici di cui al primo comma provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentito il comitato circondariale.

Il personale sarà reperito fra quello già alle dipendenze della Regione alla data della entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 17.

La data della prima convocazione del comitato circondariale viene fissata con decreto del presidente della Regione.

Art. 18.

Per il 1975, all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge, ammontante a L. 75.000.000, si provvederà con imputazione della spesa al cap. 22 (di nuova istituzione) « Spese per l'istituzione di nuovi circondari regionali », con prelievo di un pari importo dai capitoli 32 e 335 del bilancio 1975.

Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo di Bilancio e la relativa copertura finanziaria verrà assicurata dai proventi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, l'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio è autorizzato ad introdurre, nello stato di previsione della spesa, le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 22 (*di nuova istituzione*) - cat. Somme non attribuibili. — Spese per l'istituzione di nuovi circondari regionali L. 75.000.000

In diminuzione:

Cap. 32. — Compensi per lavoro straordinario L. 50.000.000

Cap. 355. — Fondo per le spese impreviste . » 25.000.000

Art. 19.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 maggio 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 40.
Istituzione del circondario di Lagonegro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 23 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 129 della Costituzione e dell'art. 54 dello statuto regionale, è istituito, quale circoscrizione territoriale di decentramento amministrativo della regione Basilicata, il circondario di Lagonegro, nell'ambito della provincia di Potenza.

Sede del circondario è Lagonegro.

Art. 2.

Formano il circondario i territori dei comuni di Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Francavilla Sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, San Costantino Albanese, San Severino Lucano, Sarconi, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello, Castronuovo Sant'Andrea, San Chirico Raparo, Senise, Spinoso, San Paolo Albanese.

Art. 3.

La Regione istituisce inoltre un comitato circondariale per concorrere con studi e ricerche, in collaborazione con gli uffici regionali, alla predisposizione di programmi regionali e dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane ricadenti nel territorio del circondario.

Il comitato circondariale può esprimersi sulle iniziative della Regione, degli enti locali e degli altri enti operanti nel circondario, che siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del circondario stesso.

Art. 4.

Il comitato circondariale è composto dai rappresentanti dei comuni del circondario che vengono così nominati: tre membri nominati dai singoli consigli dei comuni del circondario con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti, di cui uno della minoranza; un membro nominato dai singoli consigli dei comuni del circondario con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 5.

I consigli comunali procedono alla nomina dei membri di loro competenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Il comitato circondariale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il presidente ed i quattro componenti l'ufficio di presidenza.

Detta elezione avviene con le modalità previste dall'art. 34 dello statuto della regione Basilicata per l'elezione del presidente e della giunta regionale.

La seduta per l'elezione del presidente del comitato circondariale è presieduta dal membro più anziano di età.

Art. 7.

Il comitato circondariale e l'ufficio di presidenza deliberano con la presenza della metà più uno dei membri assegnati ed a maggioranza dei presenti.

Art. 8.

L'incarico di componente del comitato circondariale, ha durata pari a quella del consiglio comunale.

Il consiglio comunale, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri membri dalla carica di componente del comitato circondariale, provvede, entro quindici giorni dall'avvenuta cessazione, alla sua sostituzione.

Art. 9.

Il comitato circondariale può essere convocato dal presidente d'ufficio o su motivata richiesta di almeno un quinto dei componenti con le modalità che saranno fissate dal regolamento interno.

Il comitato circondariale deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Art. 10.

Almeno una volta all'anno l'ufficio di presidenza promuove una pubblica conferenza per discutere sull'attività del comitato circondariale.

Art. 11.

Il comitato circondariale approva il proprio regolamento interno.

Art. 12.

Il comitato circondariale cura la più ampia informazione dei cittadini sull'attività del comitato stesso.

Art. 13.

La Regione assicura la disponibilità degli uffici, del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento del comitato circondariale.

Art. 14.

Spetta al consiglio regionale determinare con proprio provvedimento il rimborso spese per i membri del comitato circondariale.

Art. 15.

Ad integrazione del terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10 è istituita, con sede nel comune di Lagonegro, una speciale sezione del comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali compresi nel territorio del circondario, in conformità della legge dello Stato, con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 16.

Sono istituite una sezione circondariale dell'ufficio regionale dei lavori pubblici ed una sezione circondariale dell'ufficio regionale « Assistenza e cooperazione » per l'agricoltura con sede in Lagonegro e con competenza sul territorio indicato dall'art. 2.

Alle sezioni circondariali di cui al comma precedente spettano, nell'ambito del circondario, le stesse competenze ed attribuzioni proprie dei corrispondenti uffici regionali.

Alla determinazione del contingente di personale da assegnare agli uffici di cui al primo comma provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentito il comitato circondariale. Il personale sarà reperito fra quello già alle dipendenze della Regione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

La data della prima convocazione del comitato circondariale viene fissata con decreto del presidente della Regione.

Art. 18.

Per il 1975, all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge, ammontante a L. 75.000.000, si provvederà con imputazione della spesa al cap. 22 (di nuova istituzione) « Spese per l'istituzione di nuovi circondari regionali », con prelievo di un pari importo dai capitoli 32 e 355 del bilancio 1975.

Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio e la relativa copertura finanziaria verrà assicurata dai proventi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 l'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio è autorizzato ad introdurre, nello stato di previsione della spesa, le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 22 (*di nuova istituzione*) - cat. Somme non attribuibili. — Spese per l'istituzione di nuovi circondari regionali . . . . L. 75.000.000

In diminuzione:

Cap. 32. — Compensi per lavoro straordinario L. 50.000.000

Cap. 355. — Fondo per le spese impreviste . » 25.000.000

Art. 19.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 maggio 1975

VERRASTRO

(4901)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751970)